

- k) finanziare i progetti avviati da cooperative o da comunità locali degli Stati ACP e la creazione o il consolidamento dei fondi di garanzia per le PMI.

ARTICOLO 270

Allo scopo di mobilitare i fondi di investimento esteri, sia pubblici che privati, occorre fare tutto il possibile per trarre vantaggio dalle possibilità di cofinanziamento o per attrarre mezzi di finanziamento paralleli per i diversi progetti o programmi.

Articolo 271

Nel sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati ACP per investire nella TCDT, e necessario in particolare far sì che la capacità esistente nello Stato ACP interessato sia utilizzata in modo ottimale, nonché tener conto delle esigenze di recupero.

ARTICOLO 272

Allo scopo di appoggiare la promozione degli investimenti negli Stati ACP e tenendo debitamente conto della complementarità dei loro ruoli, la Commissione e la Banca coordinano strettamente le loro attività in questo settore.

La Commissione e la Banca, con l'aiuto degli Stati membri e degli Stati ACP, garantiscono un coordinamento efficace sul piano operativo fra tutte le parti interessate al sostegno degli investimenti negli Stati ACP.

Per tenere le parti informate in merito alle prospettive di investimento, la Commissione redige relazioni e effettua studi che vertono in particolare sui seguenti punti

- i flussi d'investimento tra la Comunità e gli Stati ACP, gli ostacoli di natura economica, giuridica e istituzionale che si frappongono agli investimenti, le misure che agevolano i movimenti dei capitali privati, i cofinanziamenti, l'accesso degli Stati ACP ai mercati finanziari internazionali e il funzionamento efficace dei mercati finanziari nazionali;
- le attività dei sistemi nazionali ed internazionali di garanzia degli investimenti;
- gli accordi di promozione e di protezione degli investimenti conclusi tra gli Stati membri e gli Stati ACP.

La Commissione sottopone al Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo i risultati di questi studi. Essa presenta altresì una relazione, redatta in collaborazione con la Banca, sui risultati del coordinamento nel settore del sostegno agli investimenti e al settore privato.

SEZIONE 5**PAGAMENTI CORRENTI E MOVIMENTI DI CAPITALI****ARTICOLO 273**

1. Per quanto riguarda i movimenti di capitali connessi con gli investimenti e i pagamenti correnti, le parti contraenti si astengono dal prendere, nel settore delle operazioni di cambio, provvedimenti incompatibili con obblighi loro derivanti dall'applicazione delle disposizioni della presente convenzione in materia di scambi di beni e di servizi, di stabilimento e di cooperazione industriale. Tali obblighi non impediscono tuttavia alle parti contraenti di prendere, per ragioni connesse con gravi difficoltà economiche o gravi problemi di bilancia dei pagamenti, le necessarie misure di salvaguardia.

2. Per quanto concerne le operazioni di cambio relative agli investimenti ed ai pagamenti correnti, gli Stati ACP, da una parte, e gli Stati membri, dall'altra, si astengono per quanto possibile dal prendere, gli uni nei confronti degli altri, misure discriminatorie o dal riservare un trattamento più favorevole a Stati terzi, tenendo debito conto del carattere evolutivo del sistema monetario internazionale, dell'esistenza di specifiche intese monetarie e dei problemi inerenti alla bilancia dei pagamenti.

Se tali misure o trattamenti risultassero inevitabili, essi sarebbero mantenuti o istituiti conformemente alle norme monetarie internazionalmente ammesse e si cercherebbe in tutti i modi di ridurre al minimo i loro effetti negativi per le parti interessate.

SEZIONE 6**REGIME APPLICABILE ALLE IMPRESE****ARTICOLO 274**

1. Per quanto concerne il regime applicabile in materia di stabilimento e prestazione di servizi, gli Stati ACP da un lato e gli Stati membri dall'altro riservano un trattamento non discriminatorio, rispettivamente, ai cittadini ed alle società degli Stati membri e degli Stati ACP. Tuttavia, se per un'attività determinata uno Stato ACP o uno Stato membro non può assicurare tale trattamento, gli Stati membri o, secondo il caso, gli Stati ACP non sono tenuti ad accordarlo, per la medesima attività, ai cittadini ed alle società di detto Stato.

2. Ai sensi della presente convenzione, per "società o imprese di uno Stato membro o di uno Stato ACP" si intendono le società o imprese di diritto civile e commerciale, comprese le società di capitali di diritto pubblico o d'altra natura, le società cooperative, qualsiasi altra persona giuridica e società semplice, rette dal diritto pubblico o privato, ad eccezione di quelle che non si prefiggono scopo di lucro, costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro o di uno Stato ACP e che hanno la sede sociale o legale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività in uno Stato membro o in uno Stato ACP.

Tuttavia, qualora dette società o imprese abbiano in uno Stato membro o in uno Stato ACP soltanto la sede sociale o legale, la loro attività deve essere connessa in modo effettivo e continuo con l'economia di detto Stato membro o di detto Stato ACP.

CAPITOLO 4**COOPERAZIONE TECNICA****ARTICOLO 275**

La cooperazione tecnica deve assistere gli Stati ACP per valorizzare le loro risorse umane nazionali e regionali e per sviluppare in modo duraturo le loro istituzioni, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi dei progetti e dei programmi. A tale scopo

- a) il sostegno consistente nel mettere a disposizione personale di assistenza tecnica viene concesso solo su richiesta dello Stato o degli Stati ACP interessati
- b) la cooperazione tecnica deve avere un rapporto costo-efficacia favorevole, rispondere alle esigenze per le quali è stata progettata, agevolare il trasferimento delle conoscenze ed accrescere le capacità nazionali e regionali
- c) vengono fatti sforzi per ampliare la partecipazione degli esperti, degli uffici di consulenza e degli istituti di formazione e di ricerca nazionali negli appalti finanziati dal Fondo e per impiegare maggiormente le risorse umane degli Stati ACP inviando temporaneamente i quadri nazionali, in qualità di consulenti, presso un'istituzione del loro proprio paese, di un paese vicino o di un'organizzazione regionale
- d) gli Stati ACP possono utilizzare a livello nazionale o regionale, gli strumenti e le risorse della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo onde inquadrare meglio i limiti e il potenziale del personale nazionale e regionale e redigere un elenco degli esperti, dei consulenti e degli uffici di consulenza ACP cui essi potrebbero ricorrere per i progetti e i programmi finanziati dal Fondo, nonché al fine di individuare i mezzi per impiegare in tali progetti il personale nazionale e regionale qualificato .
- e) l'assistenza tecnica tra gli Stati ACP è appoggiata da strumenti di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo allo scopo di consentire gli scambi tra gli Stati ACP di quadri ed esperti in materia di assistenza tecnica e di gestione ;
- f) i fascicoli dei progetti e dei programmi devono prevedere programmi di azioni per lo sviluppo a lungo termine delle istituzioni e del personale e tener conto delle relative esigenze finanziarie
- g) allo scopo di invertire il movimento di esodo dei quadri dagli Stati ACP, la Comunità assiste, mediante misure appropriate di incentivazione al rimpatrio, gli Stati ACP che ne facciano richiesta affinché sia favorito il ritorno dei cittadini ACP qualificati che risiedono nei paesi sviluppati ;

- h) l'istruzione dei progetti e dei programmi tiene debitamente conto dei vincoli in materia di risorse umane nazionali e garantisce una strategia favorevole alla valorizzazione di tali risorse
- i) il personale di assistenza tecnica deve possedere le qualifiche richieste per svolgere correttamente i compiti specifici definiti nella richiesta dello o degli Stati ACP interessati e deve essere integrato nelle istituzioni ACP beneficiarie
- j) la formazione effettiva del personale nazionale rientra tra i compiti del personale di assistenza tecnica allo scopo di eliminare progressivamente l'assistenza tecnica e impiegare per i progetti un personale composto esclusivamente e su base permanente di cittadini dello Stato in questione ;
- k) la cooperazione prevede disposizioni volte ad accrescere la capacità degli Stati ACP di acquisire un'esperienza propria e migliorare le qualifiche professionali dei propri consulenti, uffici o imprese di consulenza ;
- l) occorrerebbe prestare particolare attenzione allo sviluppo delle capacità degli Stati ACP in materia di pianificazione, attuazione e valutazione dei progetti e dei programmi.

ARTICOLO 276

1. La cooperazione tecnica può assumere un carattere specifico o generale.
2. La cooperazione tecnica generale comprende in particolare :
 - a) gli studi di sviluppo, gli studi sulle prospettive e sui mezzi di sviluppo e di diversificazione delle economie degli Stati ACP, nonché sui problemi che interessano gruppi di Stati ACP o l'insieme di tali Stati ;
 - b) gli studi volti a trovare soluzioni concrete ai problemi di indebitamento, di servizio del debito e di bilancia dei pagamenti degli Stati ACP ;
 - c) gli studi settoriali e per prodotti ;
 - d) l'invio di esperti, consulenti, tecnici ed istruttori per missioni specifiche e per periodi limitati
 - e) la fornitura di materiale didattico, di sperimentazione, ricerca e dimostrazione.

- f) l'informazione generale e la documentazione anche statistica destinate a favorire lo sviluppo degli Stati ACP ed il conseguimento degli obiettivi della cooperazione
 - g) gli scambi di personale dirigente, di personale specializzato, di studenti, di ricercatori, di animatori e responsabili di gruppi o associazioni a vocazione sociale o culturale
 - h) l'assegnazione di borse di studio o di periodi di tirocinio, in particolare a persone già in servizio che hanno bisogno di una formazione complementare
 - i) l'organizzazione di seminari o di corsi di formazione, informazione e perfezionamento
 - j) la creazione o il rafforzamento di strumenti di informazione e di documentazione, in particolare per gli scambi di conoscenze, di metodi e di esperienze tra Stati ACP e fra questi ultimi e la Comunità
 - k) la cooperazione o il gemellaggio tra istituzioni ACP o tra queste ultime e quelle della Comunità, in particolare tra università e altri istituti di formazione e di ricerca degli Stati ACP e della Comunità
 - l) il sostegno a manifestazioni culturali significative
3. La cooperazione tecnica connessa ad operazioni specifiche comprende in particolare
- a) gli studi tecnici, economici, statistici, finanziari e commerciali, nonché le ricerche e le prospezioni necessarie alla messa a punto dei progetti e programmi, compresi quelli riguardanti il riassetto strutturale e l'investimento
 - b) la preparazione dei progetti e dei programmi
 - c) l'esecuzione e la sorveglianza dei progetti e dei programmi
 - d) l'applicazione di misure provvisorie necessarie per l'istituzione, l'avvio, la gestione e il mantenimento dell'efficacia di un determinato progetto
 - e) la sorveglianza e la valutazione delle operazioni
 - f) i programmi integrati di formazione, informazione e ricerca.

ARTICOLO 277

La Comunità prende le misure concrete per accrescere e migliorare le informazioni comunicate agli Stati ACP in merito alla disponibilità e alle qualifiche degli specialisti in questione.

ARTICOLO 278

1. La scelta tra il ricorso a uffici e imprese di consulenza o ad esperti assunti individualmente dipende dalla natura dei problemi, dall'estensione e dalla complessità dei mezzi tecnici e di gestione necessari nonché dai costi comparati delle due soluzioni. Inoltre vengono adottate misure per accertarsi che i responsabili dell'assunzione siano in grado di valutare con esattezza i diversi gradi di competenza e di esperienza a livello internazionale. I criteri di scelta dei contraenti e del loro personale tengono conto

- a) delle qualifiche professionali (competenze tecniche e capacità di formazione) e delle qualità umane
- b) del rispetto dei valori culturali e delle condizioni politiche e amministrative dello Stato o degli Stati ACP interessati ;
- c) della conoscenza della lingua necessaria per l'esecuzione del contratto
- d) dell'esperienza pratica dei problemi da trattare
- e) dei costi.

2. L'assunzione del personale di assistenza tecnica, la fissazione dei suoi obiettivi e delle sue funzioni, la durata delle sue missioni, le sue remunerazioni e il suo contributo allo sviluppo degli Stati ACP in cui presta servizio devono conformarsi ai principi della politica di cooperazione tecnica definiti nell'articolo 275. Le procedure da applicare in questo contesto devono garantire l'obiettività della scelta e la qualità dei servizi da prestare. Si applicano pertanto i principi seguenti

- a) l'assunzione deve essere effettuata dalle istituzioni nazionali che ricorrano all'assistenza tecnica, conformemente alle disposizioni applicabili in materia di concorrenza e di preferenze
- b) ci si sforza di facilitare il contatto diretto tra il candidato e chi dovrà ricorrere all'assistenza tecnica ;
- c) si dovrebbero prevedere altre formule di assistenza tecnica come il ricorso a volontari, organizzazioni non governative, quadri in pensione, nonché accordi di gemellaggio.

- d) al momento di una richiesta di assistenza tecnica, lo Stato ACP e la delegazione della Commissione devono confrontare i costi e i benefici dei vari tipi di trasferimento delle tecnologie e di promozione delle competenze .
- e) il capitolato del bando di gara prevede che ogni candidato debba precisare nella sua offerta i metodi ed il personale che intende impiegare nonché la strategia in grado di promuovere le capacità locali, nazionali e/o regionali sin dall'inizio del contratto .
- f) la Comunità fornisce agli Stati ACP beneficiari tutte le informazioni dettagliate sul costo totale dell'assistenza tecnica allo scopo di consentire loro di negoziare i contratti sulla base di un rapporto costo-efficacia favorevole.

ARTICOLO 279

Affinché gli Stati ACP possano meglio accrescere la propria competenza tecnica e migliorare il know-how dei loro consulenti, la Comunità e gli Stati ACP promuovono gli accordi di partnership tra uffici di consulenza, consulenti tecnici, esperti e istituzioni degli Stati membri della Comunità e degli Stati ACP. A tale scopo la Comunità e gli Stati ACP adottano tutte le misure necessarie al fine di :

- a) promuovere, tramite le associazioni temporanee, i subappalti o l'impiego di esperti cittadini degli Stati ACP negli staff operanti presso uffici di consulenza, consulenti tecnici o istituzioni degli Stati membri della Comunità ;
- b) precisare ai concorrenti nel capitolato del bando di gara i criteri di selezione e di preferenze previsti nella convenzione, in particolare quelli relativi alla promozione del ricorso alle risorse umane ACP.

ARTICOLO 280

1. Fatte salve le disposizioni del presente capitolo, l'aggiudicazione degli appalti di servizi e la fissazione delle norme in materia di concorrenza e di preferenze vengono stabilite conformemente alla sezione 5 del capitolo 5.

2. La cooperazione tecnica fornisce un sostegno alle azioni di istruzione e di formazione, ai programmi pluriennali di formazione, comprese le borse, menzionati nel capitolo 1 del Titolo XI.

CAPITOLO 5**PROCEDURA DI ATTUAZIONE****SEZIONE 1****PROGRAMMAZIONE****ARTICOLO 281**

1. All'inizio del periodo di applicazione della convenzione e prima che sia stabilito il programma indicativo

a) la Comunità fornisce ad ogni Stato ACP una chiara indicazione della dotazione finanziaria programmabile di cui può disporre nel corso di questo periodo e gli comunica tutte le altre informazioni utili

b) ad ogni Stato ACP che può beneficiare delle risorse specifiche destinate al sostegno all'adeguamento, conformemente all'articolo 246, viene notificato l'importo preventivato della prima quota che gli spetta.

2. Non appena ricevute le informazioni sopra menzionate, ogni Stato ACP stabilisce e presenta alla Comunità un progetto di programma indicativo, in base e conformemente ai suoi obiettivi e alle sue priorità di sviluppo; il progetto di programma indicativo precisa

a) gli obiettivi prioritari di sviluppo dello Stato ACP interessato, sul piano nazionale e regionale

b) il (o i) settore(i) di concentrazione per il quale(i) si considera più appropriato il sostegno

c) le misure e le azioni più appropriate per la realizzazione degli obiettivi nel (o nei) settore(i) di concentrazione individuato(i) o, allorché tali azioni non siano sufficientemente definite, le linee generali dei programmi di sostegno alle politiche adottate dallo Stato ACP in questi settori:

d) nei limiti del possibile, e purché chiaramente individuati, i progetti e programmi di azioni nazionali specifici, in particolare quelli che rappresentano la continuazione di progetti e programmi di azioni già avviati.

- e) eventualmente, una parte limitata delle risorse programmabili non destinate al settore di concentrazione che lo Stato ACP propone di utilizzare a sostegno dell'adeguamento .
- f) qualsiasi proposta relativa a progetti e programmi regionali.

ARTICOLO 282

1. Il progetto di programma indicativo forma oggetto di uno scambio di opinioni fra lo Stato ACP interessato e la Comunità tenuto debitamente conto delle esigenze nazionali dello Stato ACP e del suo diritto sovrano di determinare le proprie strategie, priorità e modelli di sviluppo nonché le sue politiche macroeconomiche e settoriali.

2. Il programma indicativo è adottato di comune accordo dalla Comunità e dallo Stato ACP interessato, sulla base del progetto di programma indicativo proposto da questo Stato e, una volta adottato, impegna sia la Comunità sia lo Stato ACP. Esso precisa in particolare

- a) il o i settori di concentrazione cui è destinato l'aiuto comunitario ed i mezzi da utilizzare a questo scopo .
- b) le misure e azioni necessarie alla realizzazione degli obiettivi nei settori presi in considerazione .
- c) il calendario degli impegni e delle misure da adottare .
- d) le riserve accantonate per far fronte ad eventuali reclami e per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste .
- e) i progetti e programmi che non riguardano il settore o i settori di concentrazione nonché le proposte di progetti e programmi regionali e, eventualmente, la parte riservata all'aiuto per il riassetto strutturale.

3. Il programma indicativo è sufficientemente flessibile in modo da permettere l'adeguamento permanente delle azioni agli obiettivi e tener conto degli eventuali cambiamenti della situazione economica, delle priorità e degli obiettivi degli Stati ACP. Esso può essere riveduto su richiesta dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 283

La Comunità e lo Stato ACP attuano tutte le misure necessarie per garantire che il programma indicativo sia adottato il più rapidamente possibile, preferibilmente prima dell'entrata in vigore della convenzione.

ARTICOLO 284.

1. Il programma indicativo riporta gli importi globali dell'aiuto programmabile che può essere messo a disposizione di ciascun Stato ACP. Indipendentemente dai fondi riservati agli aiuti d'urgenza, agli abbuoni d'interesse e alla cooperazione regionale, l'aiuto programmabile prevede sovvenzioni e una parte dei capitali di rischio.

2. L'eventuale rimanenza del Fondo non impegnata né versata alla fine dell'ultimo anno di applicazione del Protocollo finanziario sarà utilizzata fino a suo esaurimento, a condizioni identiche a quelle previste dalla presente convenzione.

3. Un bilancio comparativo degli impegni e dei pagamenti è redatto ogni anno dall'ordinatore nazionale e dal delegato della Commissione, i quali adottano le disposizioni necessarie per garantire il rispetto del calendario degli impegni convenuto al momento della programmazione, determinano le cause dei ritardi riscontrati nella loro esecuzione e propongono le misure necessarie per porvi rimedio.

SEZIONE 2**INDIVIDUAZIONE, PREPARAZIONE E ISTRUZIONE DEI PROGETTI****ARTICOLO 285**

L'individuazione e la preparazione dei progetti e programmi sono di competenza dello Stato ACP interessato o di qualsiasi altro beneficiario giudicato idoneo.

ARTICOLO 286

I fascicoli dei progetti e programmi preparati e presentati per ottenere il finanziamento devono contenere tutte le informazioni necessarie all'istruzione dei progetti o programmi o, qualora questi progetti e programmi non siano stati completamente definiti, devono fornire una descrizione sommaria che sarà necessaria per la fase d'istruzione. Gli Stati ACP o gli altri beneficiari trasmettono ufficialmente questi fascicoli al delegato, conformemente alla presente convenzione. Se i beneficiari non sono Stati ACP, si richiede l'accordo formale dello Stato ACP interessato.

ARTICOLO 287

1. L'istruzione dei progetti e programmi viene effettuata congiuntamente dallo Stato ACP interessato o dagli Stati ACP interessati e dalla Comunità. Allo scopo di snellire le procedure, la Commissione conferisce al delegato i poteri necessari per realizzare detta istruzione congiunta.

2. L'istruzione dei progetti e programmi tiene conto delle caratteristiche e dei vincoli specifici di ogni Stato ACP nonché dei seguenti fattori :

- a) efficacia, validità economica e redditività delle azioni richieste, possibilmente sulla base di un'analisi costo-profitto ; al riguardo vengono esaminate eventuali varianti ;
- b) aspetti sociali, culturali, relativi al ruolo dei sessi nonché ecologici, sia diretti che indiretti e il loro impatto sulle popolazioni ;
- c) disponibilità di manodopera e altre risorse locali necessarie all'esecuzione, al funzionamento e alla gestione dei progetti e programmi ;
- d) formazione e sviluppo istituzionale necessari alla realizzazione degli obiettivi dei progetti o programmi ;
- e) onere costituito dalle spese di funzionamento per il beneficiario ;
- f) impegni e sforzi compiuti a livello nazionale ;
- g) esperienze tratte dalle azioni dello stesso tipo .
- h) risultati degli studi già avviati su progetti o programmi analoghi allo scopo di snellire l'attuazione e ridurre i costi.

3. Nell'istruzione dei progetti e programmi sono prese in considerazione le difficoltà ed esigenze specifiche degli Stati ACP meno sviluppati, che hanno un'incidenza negativa sull'efficienza, sulla validità e la redditività economica di detti progetti e programmi.

4. Gli orientamenti e i criteri generali per l'istruzione dei progetti e programmi sono elaborati nel corso della convenzione dal Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, alla luce dei lavori di valutazione, tenendo conto del fatto che essi devono essere sufficientemente flessibili per adattarli alla situazione specifica di ogni Stato ACP.

SEZIONE 3

PROPOSTA E DECISIONE DI FINANZIAMENTO

ARTICOLO 288

1. Le conclusioni dell'istruzione sono riassunte dal delegato, in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale, in una proposta di finanziamento.
2. La proposta di finanziamento contiene una previsione di calendario per l'esecuzione tecnica e finanziaria del progetto o programma, e precisa la durata delle varie fasi di esecuzione.
3. La proposta di finanziamento
 - a) tiene conto dei commenti dello Stato o degli Stati ACP interessati .
 - b) viene trasmessa dal delegato contemporaneamente allo Stato o agli Stati ACP interessati e alla Commissione.
4. La Commissione conclude la proposta di finanziamento e la trasmette, con o senza modifiche, all'organo decisionale comunitario. Lo Stato o gli Stati ACP interessati potranno presentare osservazioni su qualsiasi modifica sostanziale che la Commissione ha intenzione di apportare al documento . queste osservazioni si rifletteranno nella proposta di finanziamento modificata.

ARTICOLO 289

1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 288, paragrafo 4, l'organo decisionale della Comunità comunica la propria decisione entro un termine di centoventi giorni a decorrere dalla data di trasmissione da parte del delegato, di cui all'articolo 288, paragrafo 3, lettera b).
2. Qualora la proposta di finanziamento non sia adottata dalla Comunità, lo Stato o gli Stati ACP interessati sono informati immediatamente dei motivi di questa decisione. In tal caso i rappresentanti dello Stato o degli Stati ACP interessati possono richiedere entro un termine di sessanta giorni a decorrere dalla notifica
 - a) o che il problema venga sollevato in sede di Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo istituito a titolo della Convenzione ,

b) o di essere ascoltati dall'organo decisionale della Comunità.

3. Successivamente a tale audizione, l'organo competente della Comunità prende una decisione definitiva in merito all'adozione o al rifiuto della proposta di finanziamento. Prima che la decisione venga presa, lo Stato o gli Stati ACP interessati possono comunicare ad esso qualsiasi elemento a loro parere necessario per completare l'informazione di questo organo.

ARTICOLO 290

1. Allo scopo di snellire le procedure e in deroga alle disposizioni degli articoli 288 e 289, le decisioni di finanziamento possono vertere su programmi pluriennali quando si tratti di finanziare .

a) formazione .

b) microprogetti .

c) promozione commerciale .

d) complessi di azioni di scarsa entità in un settore determinato .

e) cooperazione tecnica.

2. In questi casi lo Stato ACP interessato può sottoporre al delegato un programma pluriennale che precisi le linee generali, i tipi di azione previsti e l'impegno finanziario proposto.

La decisione di finanziamento per ciascun programma pluriennale è presa dall'ordinatore principale. La lettera di notifica di questa decisione trasmessa dall'ordinatore principale all'ordinatore nazionale costituisce l'accordo di finanziamento ai sensi dell'articolo 291.

Nell'ambito dei programmi pluriennali così approvati, l'ordinatore nazionale realizza ogni azione in conformità delle disposizioni della convenzione e dell'accordo di finanziamento sopra citato.

Alla fine di ciascun anno, l'ordinatore nazionale trasmette alla Commissione una relazione sull'esecuzione dei programmi, redatta in consultazione con il delegato.

SEZIONE 4

ACCORDO DI FINANZIAMENTO E SUPERAMENTI

ARTICOLO 291

1. Qualsiasi progetto o programma finanziato con una sovvenzione del Fondo dà luogo ad un accordo di finanziamento tra la Commissione e lo Stato o gli Stati ACP interessati entro i 60 giorni successivi alla decisione dell'organo decisionale della Comunità.

2. Tale accordo precisa in particolare l'impegno finanziario del Fondo, le modalità e le condizioni di finanziamento, nonché le disposizioni generali e specifiche relative al progetto o programma in questione. esso contiene altresì le previsioni di calendario per l'esecuzione tecnica del progetto o programma figurante nella proposta di finanziamento.

3. Gli accordi di finanziamento relativi a tutti i progetti e programmi di azioni prevedono stanziamenti adeguati per coprire gli aumenti dei costi e le spese impreviste.

4. Dopo la firma dell'accordo di finanziamento, i pagamenti sono effettuati secondo il piano di finanziamento adottato da detta convenzione.

5. Qualsiasi rimanenza riscontrata alla chiusura dei progetti e programmi è attribuita allo Stato ACP interessato e viene iscritta come tale nei conti del Fondo. Per il finanziamento dei progetti e programmi, essa può essere utilizzata nel modo previsto dalla Convenzione.

Superamenti

ARTICOLO 292

1. Non appena si manifestino rischi di superamenti dei limiti fissati nell'accordo di finanziamento, l'ordinatore nazionale ne informa l'ordinatore principale tramite il delegato della Commissione, precisando le misure che intende adottare per coprire questi superamenti rispetto alla dotazione; ciò può avvenire riducendo la portata del progetto o programma di azioni oppure ricorrendo alle risorse nazionali o ad altre risorse non comunitarie.

2. Se non si decide di comune accordo di ridurre la portata del progetto o programma d'azioni o se non è possibile coprirli con altre risorse, i superamenti possono essere .

a) coperti con le rimanenze riscontrate dopo la chiusura dei progetti e programmi di azioni finanziati nell'ambito dei programmi indicativi e che non sono state riassegnate nel limite di un massimale fissato al 20 % dell'impegno finanziario previsto per il progetto o programma d'azione considerato . o

b) finanziati con le risorse del programma indicativo.

Finanziamento retroattivo

ARTICOLO 293

1. Allo scopo di garantire un rapido avviamento dei progetti, e di evitare vuoti ed eventuali ritardi tra i progetti sequenziali, gli Stati ACP possono, in accordo con la Commissione, nel momento in cui è completata l'istruzione del progetto e prima che venga presa la decisione di finanziamento :

i) indire gare d'appalto con clausola sospensiva per tutti i tipi di contratti ;

ii) prefinanziare, per un importo limitato, attività connesse con il lavoro preliminare e stagionale, ordinazioni di attrezzature per le quali occorre prevedere un lungo termine di consegna nonché talune azioni già avviate. Siffatte spese devono essere conformi alle procedure previste dalla convenzione.

2. Queste disposizioni lasciano impregiudicate le competenze dell'organo decisionale della Comunità.

3. Le spese effettuate dallo Stato ACP in virtù di questo articolo sono finanziate retroattivamente nell'ambito del progetto o del programma, dopo la firma dell'accordo di finanziamento.

SEZIONE 5

CONCORRENZA E PREFERENZE

Ammissibilità

ARTICOLO 294

1. A meno che non sia concessa una deroga in conformità dell'articolo 296 :

a) alle gare d'appalto e agli appalti finanziati dal Fondo sono ammessi a partecipare, a parità di condizioni

1) persone fisiche, società o imprese, organismi pubblici o a partecipazione pubblica degli Stati ACP e della Comunità :

11) società cooperative o altre persone giuridiche di diritto pubblico o privato, tranne le società che non operano a scopo di lucro, della Comunità e/o degli Stati ACP .

111) qualsiasi joint venture o gruppi di imprese o società ACP e/o Comunità.

b) Le forniture devono essere originarie della CEE e/o degli Stati ACP, conformemente alle disposizioni dell'allegato LIV.

2. Per essere ammessi alle gare d'appalto e agli appalti, gli offerenti devono fornire agli Stati ACP prove soddisfacenti della propria ammissibilità ai sensi degli articoli 274 e del paragrafo 1 del presente articolo, nonché in materia di competenza e di adeguatezza delle risorse ai fini della corretta esecuzione dell'appalto.

Parità di partecipazione

ARTICOLO 295

Gli Stati ACP e la Commissione adottano i provvedimenti atti ad assicurare, a parità di condizioni, la partecipazione più estesa possibile alle gare d'appalto di opere forniture e servizi, ed in particolare, se del caso, provvedimenti intesi

a) ad assicurare la pubblicazione dei bandi di gara attraverso la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, le Gazzette ufficiali di tutti gli Stati ACP ed altri mezzi appropriati .

- b) ad eliminare le pratiche discriminatorie o le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni .
- b) ad eliminare le pratiche discriminatorie o le specifiche tecniche che potrebbero ostacolare un'estesa partecipazione a parità di condizioni .
- c) ad incoraggiare la cooperazione tra società e imprese degli Stati membri e degli Stati ACP .
- d) ad assicurare che tutti i criteri di selezione figurino nel capitolato d'appalto . e
- e) a garantire che l'offerta prescelta risponda ai requisiti e ai criteri fissati nel capitolato d'appalto.

Deroghe

ARTICOLO 296

1. Al fine di assicurare il rapporto ottimale tra costo ed efficienza del sistema, le persone fisiche e giuridiche dei paesi in via di sviluppo non ACP possono essere ammesse a partecipare ad appalti finanziati dalla Comunità, previa richiesta motivata degli Stati ACP interessati. Gli Stati ACP interessati forniscono al delegato, per ciascun caso, le informazioni necessarie alla Comunità per decidere siffatte deroghe tenuto conto in particolare

- a) della situazione geografica dello Stato ACP interessato ;
- b) della competitività degli appaltatori, dei fornitori e dei consulenti della Comunità e degli Stati ACP .
- c) della necessità di evitare eccessive dilatazioni per quanto riguarda il costo o l'esecuzione degli appalti .
- d) delle difficoltà di trasporto o dei ritardi dovuti ai termini di consegna o ad altri problemi analoghi .
- e) della tecnologia più appropriata e maggiormente adatta alle condizioni locali.

2. La partecipazione dei paesi terzi agli appalti finanziati dalla Comunità può inoltre essere ammessa

- a) qualora la Comunità partecipi al finanziamento di azioni di cooperazione regionale o interregionale che interessano paesi terzi ;

- b) in caso di cofinanziamento dei progetti e programmi di azioni ;
- c) in caso di aiuti d'urgenza.

3. In casi eccezionali e d'intesa con la Commissione, gli uffici di consulenza o gli esperti di paesi terzi possono partecipare agli appalti di servizi.

Concorrenza

ARTICOLO 297

Salvo disposizione contraria prevista all'articolo 298 gli appalti di opere e forniture finanziati con le risorse del Fondo sono aggiudicati in seguito a gara d'appalto aperta e gli appalti di servizi in seguito a licitazione privata.

ARTICOLO 298

1. Conformemente a quanto disposto nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e nell'articolo 299, lo Stato o gli Stati ACP possono, d'intesa con la Commissione

- a) aggiudicare appalti previa licitazione privata in seguito, eventualmente, ad una procedura di preselezione .
- b) assegnare appalti mediante trattativa privata .
- c) fare eseguire appalti in economia da servizi pubblici o semipubblici degli Stati ACP .

2. Si puo fare ricorso alle licitazioni private

- a) quando si rileva il carattere d'urgenza di una situazione o qualora il tipo dell'appalto o talune sue caratteristiche peculiari lo giustifichino ;
- b) per progetti o programmi di carattere altamente specializzato ;
- c) per gli appalti di grande importanza, in seguito ad una preselezione.

3. Gli appalti mediante trattativa privata possono essere aggiudicati

- a) per le azioni di scarsa importanza, in casi di emergenza o per azioni di cooperazione tecnica di breve durata
- b) per gli aiuti d'urgenza .
- c) per azioni affidate a singoli esperti .
- d) per azioni complementari o necessarie per completarne altre già in fase di realizzazione .
- e) allorché l'esecuzione dell'appalto sia riservata esclusivamente ai titolari di brevetti o licenze per l'utilizzazione, il trattamento o l'importazione di determinati articoli .
- f) in seguito a gara infruttuosa.

4. Viene applicata la seguente procedura per le licitazioni private e per gli appalti mediante trattativa privata

- a) nel caso degli appalti di opere e forniture, lo Stato o gli Stati ACP interessati d'accordo con il delegato, redigono un elenco ristretto degli eventuali offerenti se del caso in seguito ad una procedura di preselezione .
- b) per gli appalti di servizi, l'elenco ristretto dei candidati viene redatto dagli Stati ACP, d'accordo con la Commissione, sulla base delle proposte dello Stato o degli Stati ACP interessati e delle proposte presentate dalla Commissione
- c) per gli appalti mediante trattativa privata, lo Stato ACP avvia liberamente le discussioni che gli sembrano utili con gli offerenti che figurano nell'elenco che lo Stato stesso ha redatto conformemente ai precedenti paragrafi, e aggiudica l'appalto all'offerente che ha scelto.

Appalti eseguiti in economia

ARTICOLO 299

1. Gli appalti sono eseguiti in economia da agenzie o servizi pubblici o semipubblici dello Stato o degli Stati ACP interessati qualora lo Stato ACP disponga all'interno dei propri servizi nazionali di personale di gestione qualificato per gli appalti a titolo degli aiuti d'urgenza, per gli appalti di servizi e per tutte le altre azioni il cui costo stimato sia inferiore a 5 milioni di ecu.

2. La Comunità contribuisce alle spese dei servizi interessati fornendo le attrezzature e/o i materiali mancanti e/o le risorse che gli consentano di assumere il personale supplementare necessario, come ad esempio esperti dello Stato ACP interessato o di un altro Stato ACP. La partecipazione della Comunità si limita a prendere a carico eventuali mezzi complementari e spese di esecuzione temporanee circoscritte alle sole necessità dell'azione considerata.

Contratti per aiuti d'urgenza

ARTICOLO 300

Le modalità di esecuzione degli appalti a titolo degli aiuti d'urgenza devono tener conto della situazione in questione. A tale scopo lo Stato ACP, per tutte le azioni relative agli aiuti d'urgenza, può autorizzare, d'accordo con il delegato

- a) la conclusione di appalti mediante trattativa privata .
- b) l'esecuzione degli appalti in economia .
- c) l'esecuzione tramite organismi specializzati .
- d) l'attuazione diretta da parte della Commissione.

Procedura accelerata

ARTICOLO 301

1. Allo scopo di garantire l'attuazione rapida ed efficace dei progetti e programmi viene istituita una procedura accelerata per le gare d'appalto, salvo indicazione contraria dello Stato ACP interessato o della Commissione, con una proposta presentata allo Stato ACP interessato per accordo. Nella procedura accelerata per le gare d'appalto, i termini per il deposito delle offerte sono più brevi e la pubblicazione del bando di gara è limitata allo Stato ACP interessato e agli Stati ACP vicini, conformemente alla legislazione vigente nello Stato ACP interessato. Questa procedura accelerata viene applicata per

- a) gli appalti di opere il cui costo stimato è inferiore a 5 milioni di ecu ;
- b) gli aiuti d'urgenza, qualunque sia il loro importo.

2. Mediante deroga l'ordinatore nazionale può, con l'accordo del delegato, procurarsi forniture e/o servizi per un importo limitato negli Stati ACP interessati o negli Stati ACP vicini qualora queste forniture o servizi siano disponibili.

ARTICOLO 302

Allo scopo di accelerare la procedura, gli Stati ACP possono chiedere alla Commissione di negoziare, stabilire e aggiudicare gli appalti di servizi a loro nome, direttamente o tramite la propria agenzia competente.

Preferenze

ARTICOLO 303

Sono adottate misure atte a favorire una partecipazione quanto più possibile ampia delle persone fisiche e giuridiche degli Stati ACP all'esecuzione degli appalti finanziati dal Fondo allo scopo di consentire un'utilizzazione ottimale delle risorse materiali e umane di questi Stati. A tale scopo .

- a) nel caso degli appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di ecu, agli offerenti degli Stati ACP viene concessa, a condizione che almeno un quarto del capitale e dei quadri sia originario di uno o più Stati ACP, una preferenza pari al 10 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche .
- b) nel caso degli appalti di forniture, indipendentemente dal loro importo, agli offerenti degli Stati ACP che propongono forniture per le quali almeno il 50 % del contratto è di origine ACP viene concessa una preferenza del 15 % nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche .
- c) nel caso degli appalti di servizi, la preferenza viene concessa, nel raffronto tra offerte equivalenti per qualità economiche e tecniche, a esperti, istituzioni, uffici o società di consulenza degli Stati ACP in possesso della competenza richiesta .
- d) qualora si preveda di ricorrere a subappaltatori, l'offerente scelto accorda la preferenza a persone fisiche, società e imprese degli Stati ACP in grado di eseguire l'appalto alle medesime condizioni .
- e) lo Stato ACP può, nella gara d'appalto, proporre agli eventuali offerenti l'assistenza di società, esperti o consulenti degli Stati ACP, scelti di comune accordo. Questa cooperazione può assumere la forma di joint-venture, subappalto o anche di formazione del personale già assunto.

Selezione

ARTICOLO 304

1. Lo Stato ACP aggiudica l'appalto

- a) all'offerente la cui offerta è stata ritenuta conforme al capitolato d'appalto .
- b) nel caso di appalti di opere e forniture, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa valutata soprattutto in base ai seguenti criteri :
- 1) l'importo dell'offerta, i costi di funzionamento e di manutenzione :
 - 11) le qualifiche e le garanzie offerte dall'offerente, le qualità tecniche dell'offerta, nonché la proposta di un servizio di assistenza nello Stato ACP .
 - 111) la natura dell'appalto, le condizioni e i termini di esecuzione, l'adattamento alle condizioni locali.
- c) nel caso di appalti di servizi, all'offerente che ha presentato l'offerta più vantaggiosa tenuto conto tra l'altro dell'importo dell'offerta, delle qualità tecniche di quest'ultima, dell'organizzazione e della metodologia proposte per la fornitura dei servizi, nonché della competenza, dell'indipendenza, della disponibilità del personale proposto.

2. Se due offerte sono giudicate equivalenti in base ai criteri sovraesposti, si accorda la preferenza

a) all'offerta presentata da un cittadino di uno Stato ACP . o

b) se una siffatta offerta non esiste

- 1) all'offerta che permette il migliore uso possibile delle risorse materiali e umane degli Stati ACP, oppure
- 11) all'offerta che propone le migliori possibilità di subappalto alle società, imprese o persone fisiche degli Stati ACP, oppure
- 111) ad un consorzio di persone fisiche, di imprese o di società degli Stati ACP e della Comunità.

Regolamentazione generale

ARTICOLO 305

L'aggiudicazione degli appalti finanziati dal Fondo è disciplinata dalla presente convenzione e dalla regolamentazione generale che viene adottata mediante decisione del Consiglio dei Ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma della presente convenzione, previa raccomandazione del Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 325 della presente convenzione.

Condizioni generali

ARTICOLO 306

L'esecuzione degli appalti di opere, forniture e servizi finanziati dal Fondo è disciplinata

- a) dalle condizioni generali applicabili agli appalti finanziati dal Fondo che sono adottate mediante decisione del Consiglio dei Ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma della presente convenzione, previa raccomandazione del Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 325 della presente convenzione, oppure
- b) in caso di progetti e programmi cofinanziati, di concessione di una deroga a terzi, di procedura accelerata o in altri casi appropriati, da tutte le altre condizioni generali accettate dallo Stato ACP interessato e dalla Comunità, ossia
 - i) le condizioni generali stabilite dalla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o le pratiche ammesse in questo Stato in materia di appalti internazionali .
 - ii) tutte le altre condizioni generali internazionali in materia di appalto.

Composizione delle controversie

ARTICOLO 307

La composizione delle controversie tra l'amministrazione di uno Stato ACP e un imprenditore, fornitore o prestatore di servizi durante l'esecuzione di un contratto di appalto finanziato dal Fondo avviene

- a) conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato in caso di appalto nazionale, e
- b) in caso di appalto transnazionale .
 - 1) se le parti del contratto di appalto lo accettano, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato ACP interessato o alle loro prassi riconosciute sul piano internazionale, oppure
 - 11) mediante arbitrato, conformemente alle norme di procedura adottate con decisione del Consiglio dei Ministri nel corso della prima riunione successiva alla firma della presente convenzione, previa raccomandazione del Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo di cui all'articolo 325 della presente convenzione.

SEZIONE 6

REGIME FISCALE E DOGANALE

ARTICOLO 308

Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato più favorito, o delle organizzazioni internazionali per lo sviluppo con le quali esse intrattengono relazioni. Per determinare il regime applicabile alla nazione più favorita, non si tiene conto dei regimi applicati dallo Stato ACP interessato ad altri Stati ACP o ad altri paesi in via di sviluppo.

ARTICOLO 309

Fatto salvo l'articolo 308, viene applicato il seguente regime ai contratti di appalto finanziati dalla Comunità

- a) i contratti di appalto non sono soggetti né alle tasse di bollo e di registro, né ai prelievi fiscali di effetto equivalente esistenti o da istituire nello Stato ACP beneficiario . tuttavia questi contratti di appalto sono registrati conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP e la registrazione può dar luogo alla riscossione di un diritto che corrisponde alla prestazione di servizi .
- b) gli utili e/o i redditi risultanti dall'esecuzione degli appalti sono soggetti ad imposta secondo il regime fiscale interno dello Stato ACP interessato, purché le persone fisiche e giuridiche che li hanno realizzati abbiano in tale Stato una sede permanente o purché la durata di esecuzione del contratto sia superiore a sei mesi .

- c) le imprese che, per l'esecuzione degli appalti di opere, devono importare attrezzature beneficiano, dietro loro richiesta, del regime di importazione temporanea, quale definito dalla legislazione dello Stato ACP beneficiario per quanto riguarda dette attrezzature ;
- d) le attrezzature professionali necessarie all'esecuzione dei lavori previsti in un contratto di servizi sono ammesse contemporaneamente nello Stato o negli Stati ACP beneficiari, conformemente alla loro legislazione nazionale, in esenzione da imposte e dazi di entrata, dazi doganali e altre tasse di effetto equivalente, purché tali imposte, dazi e tasse non costituiscano il compenso per una prestazione di servizi ;
- e) le importazioni nell'ambito dell'esecuzione di un appalto di forniture sono effettuate nello Stato ACP beneficiario in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente. L'appalto di forniture originarie dello Stato ACP interessato viene concluso per il prezzo franco fabbrica, maggiorato delle imposte eventualmente applicabili nello Stato ACP a queste forniture .
- f) gli acquisti di carburanti, lubrificanti e leganti idrocarbonati nonché, in genere, di tutti i materiali utilizzati per l'esecuzione di un appalto di lavori sono considerati effettuati sul mercato locale e sono soggetti al regime fiscale applicabile a norma della legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario .
- g) l'importazione di effetti e oggetti personali, ad uso personale e domestico, da parte di persone fisiche, diverse da quelle assunte in loco, incaricate dell'esecuzione dei compiti definiti in un appalto di servizi, nonché da parte di membri della loro famiglia, avviene, conformemente alla legislazione nazionale vigente nello Stato ACP beneficiario, in esenzione da dazi doganali, dazi di entrata, tasse o imposte di effetto equivalente.

ARTICOLO 310

Qualsiasi materia non contemplata dagli articoli 308 e 309 resta soggetta alla legislazione nazionale dello Stato interessato.

CAPITOLO 6**AGENTI INCARICATI DELLA GESTIONE E DELL'ESECUZIONE****SEZIONE 1****ORDINATORE PRINCIPALE****ARTICOLO 311**

1. La Commissione designa l'ordinatore principale del Fondo, responsabile della gestione delle risorse del Fondo.

2. A questo titolo, l'ordinatore principale

a) impegna, liquida le spese, emette gli ordinativi di pagamento e tiene la contabilità degli impegni e degli ordinativi .

b) controlla che le decisioni di finanziamento siano rispettate ;

c) in stretta collaborazione con l'ordinatore nazionale prende le decisioni relative agli impegni e le misure finanziarie che si rivelano necessarie per garantire, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione delle azioni approvate .

d) approva il capitolato d'appalto prima che sia indetta la gara, fatti salvi i poteri esercitati dal delegato ai sensi dell'articolo 317 .

e) provvede alla pubblicazione dei bandi di gara entro termini ragionevoli, in conformità dell'articolo 295 ;

f) approva la proposta di aggiudicazione dell'appalto, fatti salvi i poteri esercitati dal delegato ai sensi dell'articolo 317.

3. Al termine di ogni esercizio, l'ordinatore principale comunica un bilancio particolareggiato del Fondo, che indica il saldo dei contributi versati al Fondo dagli Stati membri, i versamenti globali per ciascuna rubrica di finanziamento, compresi la cooperazione regionale, l'aiuto d'emergenza, lo Stabex, il Sysmin e l'adeguamento strutturale.

SEZIONE 2

ORDINATORE NAZIONALE

ARTICOLO 312

1. Il governo di ciascuno Stato ACP designa un ordinatore nazionale che lo rappresenta in tutte le operazioni finanziate con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione. L'ordinatore nazionale è inoltre informato delle operazioni finanziate con le risorse gestite dalla Banca.

2. L'ordinatore nazionale può delegare una parte delle proprie funzioni ; egli informa l'ordinatore principale delle deleghe conferite.

ARTICOLO 313

1. L'ordinatore nazionale

- a) e responsabile, in stretta collaborazione con il delegato, della preparazione, della presentazione e dell'istruzione dei progetti e programmi d'azione .
- b) in stretta collaborazione con il delegato della Commissione, indice le gare d'appalto, riceve le offerte, presiede al loro spoglio, approva i risultati dello spoglio delle offerte, firma i contratti d'appalto e le clausole aggiuntive ed approva le spese .
- c) prima che siano indice le gare d'appalto sottopone il capitolato d'appalto al delegato, che lo approva entro i termini fissati dall'articolo 317 ;.
- d) conclude l'esame delle offerte entro il termine di validità delle offerte tenendo conto del termine richiesto per l'approvazione del contratto d'appalto .
- e) trasmette i risultati dello spoglio delle offerte con una proposta di aggiudicazione del contratto di appalto al delegato, che dà la sua approvazione entro trenta giorni o entro i termini fissati dall'articolo 317 .
- f) liquida le spese ed emette gli ordinativi di pagamento entro i limiti delle risorse che gli sono assegnate .
- g) nel corso delle operazioni di esecuzione, prende i provvedimenti di adeguamento necessari per assicurare, sotto il profilo economico e tecnico, la corretta esecuzione dei progetti e programmi approvati.

2. Nel corso dell'esecuzione delle operazioni, fermo restando l'obbligo di informarne il delegato della Commissione, l'ordinatore nazionale decide :

- a) adeguamenti di scarso rilievo e modifiche di natura tecnica purché non modifichino le soluzioni tecniche prescelte e restino nei limiti dei fondi previsti per gli adeguamenti .
- b) modifiche dei preventivi in corso di esecuzione .
- c) storni da articolo ad articolo all'interno dei preventivi .
- d) cambiamenti di ubicazione per quanto riguarda progetti o programmi comportanti più unità, motivati da ragioni tecniche, economiche o sociali .
- e) applicazione o condono delle penalità per ritardo .
- f) atti per lo svincolo delle cauzioni .
- g) acquisti sul mercato locale senza tener conto dell'origine .
- h) impiego di materiali e macchine per cantiere non originari degli Stati membri o degli Stati ACP, per i quali non ci sia una produzione comparabile negli Stati membri o negli Stati ACP .
- i) subappalti .
- j) collaudi definitivi : il delegato deve essere comunque presente ai collaudi provvisori, validare i verbali ed eventualmente assistere ai collaudi definitivi, in particolare se l'entità delle riserve formulate al collaudo provvisorio richiede ulteriori lavori di un certo rilievo ;
- k) assunzione di consulenti ed altri esperti in materia di assistenza tecnica.

ARTICOLO 314

Tutti i documenti e tutte le proposte presentati dall'ordinatore nazionale alla Commissione o al delegato, con richiesta di accordo o di approvazione, in conformità della presente convenzione, sono approvati o considerati tali entro i termini fissati dalla presente convenzione o, entro trenta giorni se la convenzione non prevede alcun termine.

ARTICOLO 315

Al termine di ciascun esercizio del periodo di applicazione della convenzione l'ordinatore nazionale stila una relazione sulle azioni che rientrano nell'ambito del programma indicativo nazionale e dei programmi regionali attuati nello Stato ACP interessato. La relazione contiene tra l'altro :

- a) la relazione di cui all'articolo 284 della presente convenzione relativa agli impegni, ai versamenti e al calendario di esecuzione del programma indicativo ed una relazione sull'andamento dei progetti e programmi ;
- b) gli impegni, i versamenti, il calendario di esecuzione e il rendiconto dell'andamento dei progetti e programmi regionali attuati nello Stato in questione .
- c) in consultazione con il delegato della Commissione, la relazione di cui all'articolo 290 della presente convenzione concernente i programmi pluriennali .
- d) una valutazione delle azioni nell'ambito della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo attuate nello Stato ACP, compresi i programmi regionali.

Copia della relazione viene trasmessa contemporaneamente al delegato e al Segretariato generale degli ACP al più tardi novanta giorni dopo la fine dell'anno considerato.

SEZIONE 3**IL DELEGATO****ARTICOLO 316**

1. La Commissione è rappresentata in ciascuno Stato ACP, o in ciascun gruppo regionale che ne faccia espressa richiesta, da un delegato autorizzato dallo o dagli Stati ACP interessati.

2. Qualora un delegato sia designato presso un gruppo di Stati ACP, vengono presi adeguati provvedimenti affinché il delegato sia rappresentato da un agente che risieda in ciascuno degli Stati in cui il delegato non è residente.

ARTICOLO 317

Il delegato riceve le istruzioni e i poteri necessari per agevolare ed accelerare la preparazione, l'istruzione e l'esecuzione dei progetti e programmi ed il sostegno necessario a tal fine. A tale scopo, ed in stretta cooperazione con l'ordinatore nazionale, il delegato

- a) a richiesta dello Stato ACP interessato, partecipa e offre un'assistenza per preparare i progetti e programmi e per negoziare i contratti di assistenza tecnica .
- b) partecipa all'istruzione dei progetti e programmi, alla preparazione dei capitolati d'appalto, alla ricerca dei mezzi atti a semplificare l'istruzione dei progetti e programmi e le procedure di attuazione .
- c) prepara le proposte di finanziamento .
- d) in caso di procedura accelerata, di contratto a trattativa privata e di contratto per aiuto d'emergenza, approva, prima che l'ordinatore nazionale indica la gara, il capitolato d'appalto entro un termine di trenta giorni a decorrere dal suo invio da parte dell'ordinatore nazionale :
- e) in tutti i casi che non sono contemplati dalla lettera d), trasmette il capitolato d'appalto all'ordinatore principale con richiesta di approvazione entro trenta giorni a decorrere dal suo invio al delegato da parte dell'ordinatore nazionale .
- f) assiste allo spoglio delle offerte e riceve copia delle stesse nonché dei risultati del loro esame .
- g) approva, nel termine di trenta giorni, la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto sottopostagli dall'ordinatore nazionale :
 - 1) per tutti gli appalti a trattativa privata ;
 - 11) per tutti gli appalti di servizi .
 - 111) per tutti gli appalti relativi agli aiuti d'emergenza ; e
 - 1v) per tutti gli appalti con procedura accelerata, gli appalti di opere di valore inferiore a 5 milioni di ecu e i contratti per forniture di valore inferiore a 1 milione di ecu .
- h) approva, nel termine di trenta giorni, la proposta dell'aggiudicazione del contratto d'appalto non contemplata dalla lettera g), sottopostagli dall'ordinatore nazionale, quando sono soddisfatte le condizioni seguenti l'offerta prescelta è la più bassa tra le offerte conformi alle condizioni richieste nel capitolato d'appalto, e conforme ai criteri di selezione ivi fissati e non supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto ;

- 1) Quando non sono soddisfatte le condizioni previste alla lettera h) trasmette all'ordinatore principale la proposta di aggiudicazione del contratto d'appalto. L'ordinatore principale delibera entro sessanta giorni dalla data in cui il delegato della Commissione ha ricevuto tale proposta. Quando l'importo dell'offerta prescelta supera gli stanziamenti assegnati al contratto d'appalto l'ordinatore principale, previa approvazione del contratto, prende i necessari impegni finanziari .
- j) approva i contratti e i preventivi in caso di esecuzione in economia, le clausole aggiuntive e le autorizzazioni di pagamento accordate dall'ordinatore nazionale .
- k) si accerta che i progetti e programmi finanziati con le risorse del Fondo gestite dalla Commissione siano eseguiti correttamente dal punto di vista finanziario e tecnico .
- l) coopera con le autorità nazionali dello Stato ACP in cui rappresenta la Commissione valutando regolarmente le azioni .
- m) intrattiene contatti stretti e continui con l'ordinatore nazionale per analizzare e risolvere i problemi specifici incontrati nell'attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ;
- n) in particolare, verifica ad intervalli regolari che le azioni progrediscono al ritmo fissato nelle previsioni di calendario figuranti nella decisione di finanziamento .
- o) comunica allo Stato ACP ogni informazione o documento utile concernente le procedure di attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, in particolare per quanto riguarda i criteri di istruzione e valutazione delle offerte ;
- p) informa regolarmente le autorità nazionali sulle attività comunitarie che possono interessare direttamente la cooperazione tra la Comunità e gli Stati ACP.

ARTICOLO 318

Al termine di ciascun esercizio del periodo di applicazione della convenzione, il delegato redige una relazione sull'attuazione del programma indicativo nazionale e dei programmi regionali, segnatamente per quanto attiene alle azioni del Fondo gestite dalla Commissione. La relazione contiene tra l'altro

- a) l'importo del programma indicativo, gli impegni, i versamenti e il calendario di attuazione del programma indicativo e dei programmi regionali .

- b) una relazione sull'andamento dei progetti e programmi
- c) una valutazione delle azioni del Fondo nello Stato ACP e dei programmi regionali.

Copia della relazione viene sottoposta contemporaneamente agli Stati ACP interessati e alla Comunità.

SEZIONE 4

PAGAMENTI - DELEGATI AI PAGAMENTI

ARTICOLO 319

1. Per i pagamenti nelle monete nazionali degli Stati ACP, in ciascuno di questi Stati sono aperti, a nome della Commissione, conti espressi nella moneta di uno degli Stati membri o in ecu, presso un istituto finanziario nazionale, pubblico o a partecipazione pubblica scelto di comune accordo dallo Stato ACP e dalla Commissione. Questo istituto svolge le funzioni di delegato nazionale ai pagamenti.
2. I conti di cui al paragrafo 1 sono alimentati dalla Comunità nella moneta di uno degli Stati membri o in ecu, in base ad una stima dei futuri bisogni di tesoreria, con sufficiente anticipo per evitare l'obbligo di un prefinanziamento da parte degli Stati ACP e ritardi di pagamento.
3. I servizi resi dal delegato nazionale ai pagamenti non sono retribuiti e i fondi depositati sono infruttiferi.
4. Per i pagamenti in ecu, negli Stati membri vengono aperti presso istituti finanziari conti espressi in ecu a nome della Commissione. Gli istituti esplicano le funzioni di delegati ai pagamenti in Europa. I pagamenti su detti conti possono essere eseguiti secondo le istruzioni della Commissione o del delegato operante a suo nome per le spese autorizzate dall'ordinatore nazionale o dall'ordinatore principale, previa autorizzazione dell'ordinatore nazionale.
5. Nei limiti dei fondi disponibili nei conti, i delegati ai pagamenti eseguono i pagamenti autorizzati dall'ordinatore nazionale o eventualmente dall'ordinatore principale, previa verifica dell'esattezza e della regolarità dei documenti giustificativi nonché della validità della quietanza liberatoria.
6. Le procedure, l'emissione degli ordinativi di pagamento per la liquidazione e il pagamento delle spese devono essere espletate al massimo entro novanta giorni a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. L'ordinatore nazionale emette l'ordinativo di pagamento e lo notifica al delegato quarantacinque giorni prima della scadenza al più tardi.

7. I risarcimenti richiesti per i ritardi di pagamento sono a carico dello Stato o degli Stati ACP interessato/i e della Commissione, sulle sue risorse proprie, ognuno per la parte di ritardo di cui è responsabile, in conformità del paragrafo 6.

8. I delegati al pagamento, l'ordinatore nazionale, il delegato e i servizi responsabili della Commissione rimangono finanziariamente responsabili fino all'approvazione finale da parte della Commissione delle operazioni che sono stati incaricati di eseguire.

SEZIONE 5

CONTROLLO E VALUTAZIONE

ARTICOLO 320

Il controllo e la valutazione hanno lo scopo di valutare in modo indipendente le azioni in materia di sviluppo (preparazione e attuazione ed azioni susseguenti per migliorare l'efficacia di tali azioni già avviate o future. Questi lavori sono realizzati congiuntamente dagli Stati ACP e dalla Comunità.

ARTICOLO 321

1. Più specificamente, i lavori saranno volti :

- a) ad effettuare un controllo ed una valutazione congiunti, regolari e indipendenti delle azioni e delle attività nell'ambito del Fondo ;
- b) ad organizzare il controllo e la valutazione congiunti delle azioni in atto e di quelle concluse, e a raffrontare i risultati ottenuti con gli obiettivi fissati. La gestione, il funzionamento e il mantenimento degli effetti conseguiti dovrebbero essere riveduti sistematicamente ;
- c) a riferire al Consiglio dei Ministri ACP-CEE i risultati dei lavori di valutazione e ad utilizzare questa esperienza per la progettazione e l'esecuzione delle azioni future .
- d) a provvedere ad ottenere dagli Stati ACP osservazioni su tutte le relazioni di controllo e di valutazione e garantire in tutti i casi che gli esperti degli Stati ACP partecipino sempre direttamente ai lavori di controllo e valutazione e alla preparazione delle relazioni .
- e) a provvedere affinché gli Stati ACP e la Comunità programmino regolarmente i lavori di valutazione .

- f) ad elaborare la sintesi dei risultati del controllo e della valutazione per settore, per strumento, per tema, per paese e per regione. A tale scopo :
- i) le relazioni sui risultati del controllo e della valutazione vengono preparate e pubblicate ad intervalli convenuti .
 - ii) viene approntata una relazione annuale sui risultati dell'esecuzione delle operazioni .
- g) a garantire la riutilizzazione operativa dei risultati del controllo e della valutazione nella politica e nelle pratiche relative allo sviluppo, creando efficaci meccanismi atti a consentire tale riutilizzazione, organizzando seminari e laboratori e pubblicando e divulgando concise informazioni sulle scoperte, le conclusioni e le raccomandazioni più importanti , ad utilizzare questa esperienza, attraverso un processo di discussione e di controllo con il personale responsabile delle azioni e degli orientamenti, per l'ideazione e l'esecuzione delle azioni future e per contribuire a riorientarle ;
- h) ad individuare e divulgare gli insegnamenti che possono contribuire a migliorare l'ideazione e l'attuazione delle azioni future .
- 1) a raccogliere e sfruttare le pertinenti informazioni disponibili insieme con le organizzazioni nazionali e internazionali di cooperazione per lo sviluppo.
- 2) I lavori verteranno segnatamente
- a) sui settori di sviluppo ;
 - b) sugli strumenti e sui temi in materia di sviluppo .
 - c) sulle revisioni a livello nazionale e regionale .
 - d) sulle operazioni di sviluppo individuali.

ARTICOLO 322

Per accertarsi della sua utilità pratica rispetto agli obiettivi della convenzione e migliorare gli scambi di informazione, la Commissione :

- a) intrattiene strette relazioni con le unità di controllo e valutazione negli Stati ACP e nella Comunità, nonché con gli ordinatori nazionali, con le delegazioni della Commissione e con gli altri servizi interessati delle amministrazioni nazionali e delle organizzazioni regionali degli Stati ACP ;
- b) aiuta gli Stati ACP a dispiegare o a rafforzare le loro capacità in materia di controllo e valutazione mediante consulenze o corsi sulle tecniche di controllo e valutazione.

ARTICOLO 323

Il Comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo garantisce il carattere congiunto delle azioni di controllo e di valutazione in conformità della dichiarazione congiunta figurante nell'allegato LV.

SEZIONE 6**COMITATO ACP-CEE DI COOPERAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLO SVILUPPO****ARTICOLO 324**

Il Consiglio dei Ministri esamina, almeno una volta all'anno, la fase di realizzazione degli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e i problemi generali e specifici derivanti dall'attuazione di detta cooperazione. L'esame verte altresì sulla cooperazione regionale e sulle misure a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari.

ARTICOLO 325

A tal fine è istituito in sede di Consiglio dei Ministri un comitato ACP-CEE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, denominato in appresso "Comitato ACP-CEE". Detto comitato ha l'incarico di

- a) raccogliere le informazioni sulle procedure esistenti per l'attuazione della cooperazione in materia di sviluppo ed apportare tutti i necessari chiarimenti al riguardo .
- b) esaminare in base ad esempi concreti, su richiesta della Comunità o degli Stati ACP, qualsiasi problema generale o specifico derivante dall'attuazione di questa cooperazione .
- c) esaminare i problemi relativi ai calendari d'impegno e di pagamento, nonché all'attuazione dei progetti e programmi per eliminare eventuali difficoltà e blocchi costatati .
- d) accertarsi che gli obiettivi ed i principi della cooperazione in materia di sviluppo siano realizzati .
- e) aiutare a definire le linee direttrici generali della cooperazione in materia di sviluppo .

- f) redigere o adattare i capitoli generali d'ordine che disciplinano l'assegnazione e l'esecuzione degli appalti, in conformità delle disposizioni della convenzione .
- g) esaminare i lavori di controllo e valutazione e formulare proposte per garantire un'efficace esecuzione dei lavori di controllo e di valutazione e vagliare le proposte concernenti i futuri lavori di controllo e di valutazione :
- h) esaminare le misure adottate per garantire un buon rapporto tra costo ed efficacia dei programmi di cooperazione tecnica ed in particolare quelle destinate ad incoraggiare e a sviluppare le capacità nazionali e/o regionali delle risorse umane degli Stati ACP :
- i) esaminare le misure adottate per garantire migliori condizioni ed un migliore contesto per l'attribuzione degli appalti alle imprese ACP :
- j) esaminare il modo in cui sono stati utilizzati gli strumenti della convenzione per contribuire ad alleviare gli oneri finanziari che gravano sugli Stati ACP a causa del loro indebitamento :
- k) esaminare gli strumenti di carattere economico, tecnico, giuridico e istituzionale attuati nell'ambito della convenzione per conseguire gli obiettivi in materia di promozione degli investimenti privati allo scopo di individuare gli ostacoli che si frappongono attualmente allo sviluppo degli Stati ACP e di determinare le azioni indispensabili per eliminare tali ostacoli .
- l) esaminare le misure atte a favorire e ad accrescere un più stabile flusso di capitali privati ed a promuovere
- i) il finanziamento congiunto degli investimenti produttivi in associazione con il settore privato .
 - ii) l'accesso degli Stati ACP interessati ai mercati finanziari internazionali .
 - iii) la creazione, l'attività e l'efficienza dei mercati finanziari nazionali .
- m) esaminare i problemi relativi alla promozione e alla tutela degli investimenti negli Stati ACP e negli Stati membri della Comunità che incidono sulla cooperazione allo sviluppo .
- n) riferire al Consiglio sui problemi che ha esaminato e sottoporli ogni suggerimento atto a migliorare od accelerare l'attuazione della cooperazione allo sviluppo .

- o) elaborare e sottoporre al Consiglio i risultati della valutazione dei progetti e programmi di azioni ,
- p) assicurare la coerenza e l'attuazione delle linee direttrici e delle risoluzioni adottate dal Consiglio per quanto riguarda la cooperazione allo sviluppo .
- q) eseguire gli altri compiti affidatigli dal Consiglio.

ARTICOLO 326 .

1. Il Comitato ACP-CEE che si riunisce trimestralmente, e composto, su base paritetica, di rappresentanti degli Stati ACP e della Comunità designati dal Consiglio dei Ministri, o dei loro mandatari. Esso si riunisce a livello ministeriale ogniqualvolta una parte lo richieda, ed almeno una volta all'anno. Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Comitato ACP-CEE.

2. Il Consiglio dei Ministri adotta il regolamento interno del Comitato ACP-CEE, in particolare le condizioni di rappresentanza ed il numero dei membri dello stesso, le modalità secondo le quali deliberano e le condizioni di esercizio della Presidenza.

3. Il Comitato ACP-CEE può convocare riunioni di esperti per studiare le cause delle eventuali difficoltà o degli eventuali blocchi che ostacolano l'efficace attuazione della cooperazione allo sviluppo. Detti esperti sottoporranno al Comitato raccomandazioni sui mezzi atti ad eliminare tali difficoltà o blocchi.

4. Allorché un problema specifico incontrato nell'attuazione della cooperazione allo sviluppo viene sottoposto al Comitato ACP-CEE, quest'ultimo lo esamina nei sessanta giorni successivi per risolverlo in maniera adeguata.

5. a) Il Comitato ACP-CEE esamina regolarmente i progressi compiuti nell'attuazione della cooperazione regionale. Studia in particolare i problemi e le questioni di politica generale che gli vengono sottoposti dagli Stati ACP o dalla Comunità e formula opportune proposte.

b) L'attuazione delle disposizioni relative allo sviluppo dei servizi viene esaminata e seguita dal Comitato ACP-CEE.

6. Il Comitato ACP-CEE esamina l'attuazione delle misure specifiche a favore degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari, in particolare quelle che sono considerate auspicabili per rendere tali Stati più attrattivi per gli investitori privati.

ARTICOLO 327

1. Per facilitare il lavoro del Comitato ACP-CEE
 - a) gli Stati ACP e i loro organismi regionali beneficiari, in collaborazione con il Segretariato degli ACP da un lato, e la Commissione, in collaborazione con la Banca, dall'altro, sottopongono al Comitato relazioni annuali sulla gestione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo .
 - b) in conformità della dichiarazione congiunta figurante nell'allegato LV viene presentata al Comitato una relazione annuale sulle azioni/attività di controllo e di valutazione .
 - c) la Commissione elabora, in collaborazione con la Banca, relazioni regolari per informare il Comitato dei risultati del lavoro di coordinamento nel settore degli investimenti e del sostegno al settore privato .
 - d) la Commissione elabora relazioni e realizza studi per informare il Comitato
 - sui flussi degli investimenti tra la Comunità e gli Stati ACP . sugli ostacoli economici, giuridici e istituzionali che si frappongono agli investimenti , sulle misure atte ad agevolare i trasferimenti dei capitali privati, i cofinanziamenti, l'accesso degli Stati ACP ai mercati finanziari internazionali e il funzionamento dei mercati finanziari nazionali ;
 - sulle attività dei sistemi nazionali e internazionali di garanzia degli investimenti .
 - sugli accordi per la promozione e la tutela degli investimenti conclusi tra gli Stati membri e gli Stati ACP.
2. Il Comitato ACP-CEE esamina le relazioni sulla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo della Comunità, nonché le relazioni sul controllo, sulla valutazione, sugli investimenti che gli vengono presentate a norma del paragrafo 1. Il Comitato
 - a) redige una relazione annuale sull'andamento dei propri lavori ; la relazione è esaminata dal Consiglio dei Ministri nella riunione annuale dedicata alla definizione delle linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo . e
 - b) sottopone al Consiglio dei Ministri tutte le osservazioni, informazioni o proposte relative all'attuazione della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e ai problemi generali posti da detta cooperazione.

c) formula raccomandazioni e risoluzioni, destinate al Consiglio dei Ministri, in merito alle misure che devono essere adottate per conseguire gli obiettivi della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, nell'ambito delle competenze conferitegli da detto Consiglio :

3. In base alle informazioni di cui al paragrafo 2 il Consiglio dei Ministri definisce le linee direttrici generali della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e adotta risoluzioni o formula orientamenti in merito alle misure che la Comunità e gli Stati ACP devono prendere affinché siano conseguiti gli obiettivi di tale cooperazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI CONCERNENTI GLI STATI ACP
MENO SVILUPPATI, SENZA SBocco SUL MARE E INSULARI

ARTICOLO 328

Particolare attenzione è prestata agli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari, secondo le esigenze e i problemi specifici di ciascuno di questi tre gruppi di paesi, affinché essi possano trarre pienamente profitto dalle possibilità offerte dalla convenzione e in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

A prescindere dalle misure e disposizioni specifiche da prevedere per ciascun gruppo nei vari capitoli della convenzione, è rivolta un'attenzione particolare, per quanto riguarda i paesi meno sviluppati, senza sbocco sul mare e insulari

- all'intensificazione della cooperazione regionale .
- alle infrastrutture dei trasporti e delle telecomunicazioni .
- allo sfruttamento efficace delle risorse marine e alla commercializzazione di tali prodotti, nonché, per i paesi senza sbocco sul mare, alla pesca continentale .
- in materia di adeguamento strutturale, al livello dello sviluppo di questi paesi, e nella fase di esecuzione, alla dimensione sociale dell'adeguamento
- all'attuazione di strategie alimentari e di programmi integrati di sviluppo.

CAPITOLO I**STATI ACP MENO SVILUPPATI****ARTICOLO 329**

Un particolare trattamento è riservato agli Stati ACP meno sviluppati per aiutarli a risolvere le gravi difficoltà economiche e sociali che ostacolano il loro sviluppo in modo da accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

ARTICOLO 330

1. Ai sensi della presente convenzione sono considerati Stati ACP meno sviluppati :

Antigua e Barbuda	Mozambico
Belize	Niger
Benin	Uganda
Botswana	Ruanda
Burkina Faso	Isole Salomone
Burundi	St. Christopher-and-Nevis
Capo Verde	Santa Lucia
Repubblica Centrafricana	St. Vincent e Grenadine
Comore	Samoa occidentali
Gibuti	Sao Tomé e Principe
Dominica	Seicelle
Etiopia	Sierra Leone
Gambia	Somalia
Grenada	Sudan
Guinea	Swaziland
Guinea-Bissau	Tanzania
Guinea Equatoriale	Ciad
Haiti	Tuvalu
Kiribati	Togo
Lesotho	Tonga
Malawi	Vanuatu
Mali	
Mauritania	

2. L'elenco degli Stati ACP meno sviluppati può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri .

- qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca alla presente convenzione ;
- qualora la situazione economica di uno Stato ACP si modifichi in maniera significativa e duratura, in modo da richiedere la sua inclusione nella categoria degli Stati ACP meno sviluppati, oppure in modo da non giustificare più tale inclusione.

ARTICOLO 331

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 329 a favore degli Stati ACP meno sviluppati si trovano negli articoli seguenti :

1) Obiettivi

- Articoli 8 e 26

2) Cooperazione agricola, sicurezza alimentare e sviluppo rurale

- Articolo 52

3) Centro tecnico per lo sviluppo agricolo e rurale

- Articolo 53, paragrafo 3

4) Sviluppo della pesca

- Articolo 62

5) Cooperazione industriale

- Articolo 97, paragrafi 1 e 2

6) Sviluppo dei servizi

- Articolo 116

7) Sviluppo del commercio

- Articolo 136, paragrafo 5

8) Cooperazione regionale

- Articolo 165

9) Misure di salvaguardia - cooperazione commerciale

- Articolo 180

- 10) Stabex
 - Articolo 189, paragrafo 3
 - Articolo 196, paragrafo 2
 - Articolo 197, paragrafi 3 e 4

- 11) Sysmin
 - Articolo 215, paragrafo

- 12) Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo
 - Articolo 220, lettera o)

- 13) Finanziamento delle spese ricorrenti
 - Articolo 227, paragrafo 2

- 14) Ripartizione dei mezzi di finanziamento
 - Articolo 238

- 15) Adeguamento strutturale
 - Articolo 246, paragrafo 3

- 16) Microprogetti
 - Articolo 252, paragrafo 4

- 17) Istruzione dei progetti
 - Articolo 287, paragrafo 3

- 18) Attuazione delle misure specifiche
 - Articolo 324
 - Articolo 326, paragrafo 6

- 19) Protocollo sulle norme di origine
 - Articolo 30, paragrafo 2
 - Articolo 31, paragrafo 5

CAPITOLO II**STATI ACP SENZA SBOCCO SUL MARE****ARTICOLO 332**

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP senza sbocco sul mare negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentire loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

ARTICOLO 333

1. Gli Stati ACP senza sbocco sul mare sono :

Botswana	Niger
Burkina Faso	Uganda
Burundi	Ruanda
Repubblica Centrafricana	Swaziland
Lesotho	Ciad
Malawi	Zambia
Mali	Zimbabwe

2. L'elenco degli Stati ACP senza sbocco sul mare può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca alla presente convenzione.

ARTICOLO 334

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 332 a favore degli Stati ACP senza sbocco sul mare si trovano negli articoli seguenti

1) Obiettivi

- Articolo 8

2) Cooperazione agricola, sicurezza alimentare e sviluppo rurale

- Articolo 52

3) Sviluppo della pesca

- Articolo 62

- 4) Cooperazione industriale
 - Articolo 97, paragrafo

- 5) Sviluppo dei servizi
 - Articolo 116

- 6) Sviluppo del commercio
 - Articolo 136, paragrafo 5

- 7) Cooperazione regionale
 - Articolo 159, lettera g)
 - Articolo 165

- 8) Misure di salvaguardia - cooperazione commerciale
 - Articolo 180

- 9) Stabex
 - Articolo 196, paragrafo 2
 - Articolo 197, paragrafo 4

- 10) Sysmin
 - Articolo 215

- 11) Ripartizione dei mezzi di finanziamento
 - Articolo 238

- 12) Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo
 - Articolo 220, lettera o)

- 13) Attuazione delle misure specifiche
 - Articolo 324
 - Articolo 326, paragrafo 6.

CAPITOLO III

STATI ACP INSULARI

ARTICOLO 335

Sono previste disposizioni e misure specifiche per sostenere gli Stati ACP insulari negli sforzi che essi compiono per superare le difficoltà naturali e geografiche e gli altri ostacoli che frenano il loro sviluppo in maniera da consentir loro di accelerare il rispettivo ritmo di sviluppo.

ARTICOLO 336

1. Gli Stati ACP insulari sono

Antigua e Barbuda	Papua Nuova Guinea
Bahamas	St. Christopher-and-Nevis
Barbados	Santa Lucia
Capo Verde	St. Vincent e Grenadine
Comore	Samoa Occidentali
Dominica	Sao Tomé e Principe
Repubblica Dominicana	Isole Salomone
Fiji	Seicelle
Grenada	Tonga
Haiti	Trinidad e Tobago
Giamaica	Tuvalu
Kiribati	Vanuatu
Madagascar	
Maurizio	

2. L'elenco degli Stati ACP insulari può essere modificato con decisione del Consiglio dei Ministri qualora uno Stato terzo che si trovi in una situazione simile aderisca alla presente convenzione.

ARTICOLO 337

Le disposizioni in applicazione dell'articolo 335 a favore degli Stati ACP insulari si trovano negli articoli seguenti:

1) Obiettivi

- Articolo 8

2) Cooperazione agricola, sicurezza alimentare e sviluppo rurale

- Articolo 52

3) Sviluppo della pesca

- Articolo 62

4) Cooperazione industriale

- Articolo 97, paragrafo 1

5) Sviluppo dei servizi

- Articolo 116

6) Sviluppo del commercio

- Articolo 136, paragrafo 5

7) Cooperazione regionale

- Articolo 165

8) Misure di salvaguardia - cooperazione commerciale

- Articolo 180

9) Stabex

- Articolo 196, paragrafo 2

- Articolo 197, paragrafo 4

- 10) Sysmin
 - Articolo 215, paragrafo 1

- 11) Cooperazione per il finanziamento dello sviluppo
 - Articolo 220, lettera o)

- 12) Ripartizione dei mezzi di finanziamento
 - Articolo 238

- 13) Attuazione delle misure specifiche
 - Articolo 324
 - Articolo 326, paragrafo 6

- 14) Protocollo sulle norme di origine
 - Articolo 31, paragrafo 5

QUARTA PARTE

FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI

CAPITOLO 1**CONSIGLIO DEI MINISTRI****ARTICOLO 338**

Il Consiglio dei Ministri si pronuncia di comune accordo tra la Comunità, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

ARTICOLO 339

1. Il Consiglio dei Ministri può deliberare validamente soltanto se è presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità europee, un membro della Commissione ed i due terzi dei membri rappresentanti i governi degli Stati ACP.

2. Ogni membro del Consiglio dei Ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.

3. Il Consiglio dei Ministri adotta il proprio regolamento interno. In questo si prevede la possibilità che, in ogni sessione, il Consiglio esamini in modo approfondito i grandi temi della cooperazione, eventualmente preparati secondo le disposizioni dell'articolo 342, paragrafo 6.

ARTICOLO 340

La Presidenza del Consiglio dei Ministri è esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo di uno Stato ACP.

ARTICOLO 341

1. Il Consiglio dei Ministri si riunisce una volta all'anno su iniziativa del Presidente.

2. Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta sia necessario, alle condizioni stabilite dal regolamento interno.

3. I Copresidenti, assistiti da consiglieri, possono procedere a regolari consultazioni e scambi di opinioni tra le sessioni del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 342

1. Il Consiglio dei Ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente convenzione e prende i provvedimenti necessari per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione.

A tal fine, su iniziativa di una parte, il Consiglio esamina e può prendere in considerazione qualsiasi risoluzione o raccomandazione adottata al riguardo dall'Assemblea paritetica.

2. Nei casi previsti dalla presente convenzione, le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri sono obbligatorie per le parti contraenti, che prendono i necessari provvedimenti per la loro esecuzione.

3. Il Consiglio dei Ministri può inoltre formulare risoluzioni, dichiarazioni, raccomandazioni e pareri che ritenga necessari per il conseguimento degli obiettivi prefissi ed assicurare un'applicazione soddisfacente della presente convenzione.

4. Il Consiglio dei Ministri pubblica una relazione annuale ed ogni altra informazione che ritenga utile.

5. La Comunità o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei Ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente convenzione.

6. Il Consiglio dei Ministri può creare Comitati, Gruppi o Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritenga necessari ed in particolare preparare, se del caso, le sue discussioni su settori o problemi specifici della cooperazione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 346, paragrafo 2.

ARTICOLO 343

In applicazione dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera h) e degli articoli 20-22 riguardanti la cooperazione decentralizzata, il Consiglio dei Ministri predispone contatti tra organismi analoghi della Comunità e degli Stati ACP (poteri pubblici decentralizzati e organismi non ufficiali), allo scopo di esaminare concretamente le possibili modalità e condizioni di pianificazione delle loro iniziative, allo scopo di contribuire alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo degli Stati ACP. La partecipazione alle riunioni è assicurata in funzione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno e della concreta capacità degli organismi sopracitati di contribuire agli obiettivi di sviluppo in questi settori.

Questi meccanismi di contatto favoriscono l'accesso delle parti interessate alle informazioni relative alle politiche di sviluppo svolte dagli Stati ACP e alle azioni di cooperazione ACP-CEE, nonché una migliore informazione e concertazione reciproca sulle possibilità di azioni decentralizzate di cooperazione.

ARTICOLO 344

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 342, paragrafo 6, il Consiglio dei Ministri può, durante le sue sessioni, incaricare i Gruppi ministeriali ristretti, costituiti su base paritetica, di preparare le discussioni e conclusioni su punti precisi dell'ordine del giorno.

ARTICOLO 345

Il Consiglio dei Ministri può delegare una parte delle sue competenze al Comitato degli Ambasciatori. In tal caso, il Comitato degli Ambasciatori si pronuncia alle condizioni di cui all'articolo 338.

CAPITOLO 2**COMITATO DEGLI AMBASCIATORI****ARTICOLO 346**

1. Il Comitato degli Ambasciatori riferisce al Consiglio dei Ministri sulle attività svolte, in particolare nei settori che sono stati oggetto di una delega di competenza. Esso presenta altresì al Consiglio dei Ministri le proposte, risoluzioni, raccomandazioni o pareri che ritenga necessari od opportuni.

2. Il Comitato degli Ambasciatori controlla i lavori di tutti i Comitati e di tutti gli altri organi o Gruppi di lavoro, permanenti o ad hoc, creati o previsti dalla presente convenzione o in applicazione della medesima, a livello non ministeriale, e sottopone periodiche relazioni al Consiglio dei Ministri.

3. Per svolgere le sue funzioni, il Comitato degli Ambasciatori si riunisce almeno una volta ogni sei mesi.

ARTICOLO 347

1. La Presidenza del Comitato degli Ambasciatori è esercitata a turno dal Rappresentante Permanente di uno Stato membro designato dalla Comunità e dal Capo della Missione di uno Stato ACP, designato dagli Stati ACP.

2. Ogni membro del Comitato degli Ambasciatori può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro assente.

3. Il Comitato degli Ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei Ministri.

CAPITOLO 3**DISPOSIZIONI COMUNI AL CONSIGLIO DEI MINISTRI E
AL COMITATO DEGLI AMBASCIATORI****ARTICOLO 348**

Un rappresentante della Banca assiste alle riunioni del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori quando al loro ordine del giorno siano iscritte questioni attinenti a settori che riguardano la Banca.

ARTICOLO 349

I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei Ministri e del Comitato degli Ambasciatori o di altri organi misti sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei Ministri.

CAPITOLO 4**ASSEMBLEA PARITETICA****ARTICOLO 350**

L'Assemblea paritetica esamina la relazione elaborata a norma dell'articolo 342, paragrafo 4.

Essa può adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente convenzione o ivi contemplate.

Per il conseguimento degli obiettivi della presente convenzione, essa può presentare al Consiglio dei Ministri tutte le conclusioni e raccomandazioni che ritenga utili, specie nell'esame della relazione annuale del Consiglio dei Ministri.

ARTICOLO 351

1. L'Assemblea paritetica designa il proprio ufficio di Presidenza e adotta il proprio regolamento.

2. Essa si riunisce due volte all'anno in sessione ordinaria, alternativamente nella Comunità e in uno Stato ACP.

3. Essa può creare Gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare lavori preparatori specifici da essa stabiliti

4. I compiti di segreteria e gli altri lavori necessari al funzionamento dell'Assemblea paritetica sono svolti su base paritetica alle condizioni previste dal suo regolamento interno.

CAPITOLO 5

ALTRE DISPOSIZIONI

ARTICOLO 352

1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, sono deferite al Consiglio dei Ministri.
2. Tra le sessioni del Consiglio dei Ministri, tali controversie sono deferite, per composizione, al Comitato degli Ambasciatori.
3. Il Comitato degli Ambasciatori, se non riesce a dirimere la controversia, adisce il Consiglio dei Ministri nella sua prossima sessione perché dirima la controversia.
4. Il Consiglio dei Ministri, qualora non riesca a dirimere la controversia nel corso di tale sessione, può, a richiesta di una parte contraente, avviare un procedimento di buoni uffici il cui esito è comunicato al Consiglio in una relazione nella sessione successiva
5. a) In mancanza di composizione della controversia, il Consiglio dei Ministri, a richiesta di una parte contraente interessata, avvia una procedura di arbitrato. Due arbitri sono designati, entro un termine di trenta giorni, dalle parti della controversia quali sono definite nel paragrafo 1. ciascuna delle parti designa un arbitro. Questi due arbitri nominano a loro volta entro un termine di due mesi un terzo arbitro. In mancanza di designazione di quest'ultimo entro il termine previsto, questo arbitro viene designato dai Copresidenti del Consiglio dei Ministri, tra personalità che offrono ogni garanzia di indipendenza.
 - b) Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza generalmente entro un termine di cinque mesi.
 - c) Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

ARTICOLO 353

Le Parti contraenti, senza pregiudicare le disposizioni della presente convenzione, fanno il possibile per giungere ad una interpretazione comune allorché sorgano tra la Comunità e gli Stati ACP divergenze di interpretazione dei testi nel quadro dell'applicazione della presente convenzione. A questo scopo, tali problemi formano oggetto di un esame congiunto per essere risolti in seno alle istituzioni ACP-CEE.

ARTICOLO 354

Le spese di funzionamento delle istituzioni previste dalla presente convenzione sono ripartite conformemente a quanto stabilito dal protocollo n° 2.

ARTICOLO 355

I privilegi e le immunità concessi a titolo della presente convenzione sono definiti nel protocollo n° 3.

QUINTA PARTE

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 356

I trattati, le convenzioni, gli accordi o le intese di qualsiasi forma o natura conclusi fra uno o più Stati membri della Comunità e uno o più Stati ACP non devono essere di ostacolo all'applicazione della presente convenzione.

ARTICOLO 357

Fatte salve le disposizioni particolari in materia di relazioni fra gli Stati ACP e i dipartimenti d'oltremare in esse enunciate, la presente convenzione si applica, da una parte, ai territori nei quali si applica il trattato, alle condizioni precisate in detto trattato e dall'altra, ai territori degli Stati ACP.

ARTICOLO 358

1. Quando uno Stato terzo desidera aderire alla Comunità, quest'ultima, non appena ha deciso di avviare negoziati per tale adesione, ne informa gli Stati ACP.

2. Le parti contraenti convengono inoltre

a) di stabilire, durante lo svolgimento dei negoziati di adesione, contatti regolari nel corso dei quali.

- la Comunità fornisce agli Stati ACP ogni informazione utile sull'evoluzione dei negoziati .

- gli Stati ACP indicano alla Comunità le loro preoccupazioni e posizioni affinché quest'ultima possa prenderle nella massima considerazione.

b) di esaminare senza indugio, dopo la conclusione dei negoziati di adesione, gli effetti dell'adesione sulla presente convenzione e di avviare negoziati per stabilire un protocollo di adesione ed adottare eventualmente le misure di adattamento e/o di transizione che possano rivelarsi necessarie e che saranno allegate a detto protocollo quale parte integrante dello stesso.

3. Fatte salve eventuali intese transitorie che potrebbero essere concluse, le parti contraenti riconoscono che le disposizioni della presente convenzione non si applicano alle relazioni tra gli Stati ACP e un nuovo Stato membro della Comunità fintantoché non sia entrato in vigore il protocollo di adesione alla presente convenzione previsto al paragrafo 2, lettera b).

ARTICOLO 359

1. a) Per quanto riguarda la Comunità, la presente convenzione è validamente conclusa conformemente alle disposizioni dei trattati CEE e CECA e notificata alle parti.

b) Essa è ratificata dagli Stati firmatari secondo le rispettive norme costituzionali.

2. Gli strumenti di ratifica e l'atto di notifica della conclusione della presente convenzione sono depositati, per quanto riguarda gli Stati ACP, presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e, per quanto riguarda gli Stati membri, presso il Segretariato degli Stati ACP. I Segretariati ne informano immediatamente gli Stati firmatari e la Comunità.

ARTICOLO 360

1. La presente convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito degli strumenti di ratifica da parte degli Stati membri e di almeno due terzi degli Stati ACP nonché dell'atto di notifica della conclusione della presente convenzione da parte della Comunità.

2. Lo Stato ACP che non ha espletato le procedure di cui all'articolo 359 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, può procedervi soltanto entro i dodici mesi successivi a detta data e può proseguire tali procedure soltanto durante i dodici mesi successivi a questa stessa data, a meno che, prima della scadenza di tale termine, detto Stato porti a conoscenza del Consiglio dei Ministri l'intenzione di espletare le procedure di cui sopra al più tardi entro sei mesi da tale termine e purché proceda, in questo stesso periodo, al deposito dello strumento di ratifica.

3. Per gli Stati ACP che non hanno espletato le procedure di cui all'articolo 359 alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione come previsto al paragrafo 1, la presente convenzione diventa applicabile il primo giorno del secondo mese successivo all'espletamento di dette procedure.

4. Gli Stati ACP firmatari che ratificano la presente convenzione alle condizioni di cui al paragrafo 2 riconoscono la validità di qualsiasi misura di applicazione della presente convenzione presa tra la data d'entrata in vigore della medesima e la data in cui le sue disposizioni sono divenute ad essi applicabili: Salvo termine diverso eventualmente accordato dal Consiglio dei Ministri, essi assolvono, non oltre sei mesi dall'espletamento delle procedure di cui all'articolo 359, tutti gli obblighi loro incombenti ai sensi della presente convenzione o in forza di decisioni di applicazione prese dal Consiglio dei Ministri.

5. Il regolamento interno delle istituzioni congiunte stabilite dalla presente convenzione determina se ed a quali condizioni partecipino in veste di osservatori alle sedute delle istituzioni i rappresentanti degli Stati firmatari che, alla data dell'entrata in vigore della presente convenzione, non abbiano ancora espletato le procedure di cui all'articolo 359. Tali disposizioni restano in vigore solo fino al momento in cui la presente convenzione diventi applicabile a detti Stati e perdono comunque ogni efficacia alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, lo Stato in questione non può più procedere alla ratifica della presente convenzione.

ARTICOLO 361

1. Il Consiglio dei Ministri viene informato di qualsiasi domanda di adesione o di associazione di uno Stato alla Comunità.

2. Il Consiglio dei Ministri viene altresì informato di qualsiasi domanda di adesione di uno Stato ad una qualunque associazione economica composta di Stati ACP.

ARTICOLO 362

1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato, divenuto indipendente, è portata a conoscenza del Consiglio dei Ministri.

2. In caso di approvazione del Consiglio dei Ministri, detto paese aderisce alla presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunità europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari.

3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'adesione non può pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.

ARTICOLO 363

1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato può aderire alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunità.

2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed è sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP.

3. L'accordo concluso con detto Stato può tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili.

4. L'adesione non può tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.

ARTICOLO 364

Se la Namibia, dal momento in cui diventerà indipendente, chiederà di aderire alla convenzione e tale richiesta perverrà dopo l'avvio del processo effettivo di ratifica della convenzione ma prima della sua entrata in vigore, il Consiglio dei Ministri delibererà in merito e prenderà una decisione riguardo all'adesione di questo Stato. Nella stessa occasione esso adotterà altresì ogni decisione opportuna riguardante il suddetto Stato nelle materie oggetto dei titoli I e IV della terza parte della convenzione e degli allegati dell'atto finale relativi a queste parti della convenzione, comprese le carni bovine.

Se la decisione sarà positiva, la Namibia verrà unita agli Stati firmatari della convenzione, in particolare per quanto attiene alla ratifica ed all'entrata in vigore della stessa.

ARTICOLO 365

A decorrere dall'entrata in vigore della presente convenzione, i poteri conferiti al Consiglio dei Ministri dalla terza convenzione ACP-CEE sono esercitati, se necessario e in osservanza delle disposizioni pertinenti di detta convenzione, dal Consiglio dei Ministri istituito dalla presente convenzione.

ARTICOLO 366

1. La presente convenzione è conclusa per un periodo di 10 anni a decorrere dal 1° marzo 1990.

2. Al più tardi dodici mesi prima della scadenza del primo periodo di cinque anni, la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro, notificano all'altra parte le disposizioni della presente convenzione di cui chiedono la revisione ai fini di un'eventuale modifica della convenzione stessa. A prescindere da detta scadenza, qualora una parte chieda la revisione di qualsiasi disposizione della convenzione, l'altra parte dispone di un periodo di due mesi per chiedere che detta revisione sia estesa ad altre disposizioni connesse con quelle che hanno formato oggetto della richiesta iniziale.

Dieci mesi prima della scadenza di tale periodo quinquennale in corso, le parti contraenti avviano negoziati per esaminare le eventuali modifiche da apportare alle disposizioni oggetto della notifica.

Le disposizioni degli articoli 359 e 360 concernenti la conclusione, la ratifica e l'entrata in vigore della convenzione, si applicano anche alle modifiche in tal modo apportate a quest'ultima.

Il Consiglio dei Ministri adotta eventualmente le misure transitorie necessarie per quanto riguarda le disposizioni modificate, fino alla loro entrata in vigore.

3. Diciotto mesi prima della fine del periodo complessivo della convenzione le parti contraenti avviano negoziati per esaminare le disposizioni che disciplineranno in seguito i rapporti tra la Comunità e gli Stati membri, da un lato, e gli Stati ACP, dall'altro.

Il Consiglio dei Ministri adotta le eventuali misure transitorie necessarie fino all'entrata in vigore della nuova convenzione.

ARTICOLO 367

La presente convenzione può essere denunciata dalla Comunità nei confronti di ciascuno Stato ACP e da ciascuno Stato ACP nei confronti della Comunità con un preavviso di sei mesi.

ARTICOLO 368

I protocolli allegati alla presente convenzione ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 369

La presente convenzione redatta in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede, è depositata negli archivi del Segretariato del Consiglio delle Comunità europee e presso il Segretariato degli Stati ACP che ne rimettono copia certificata conforme al governo di ogni Stato firmatario.

PROTOCOLLI

PROTOCOLLO FINANZIARIO**ARTICOLO 1**

1. Ai fini precisati nella terza parte, Titolo III della convenzione relativo alla cooperazione per il finanziamento dello sviluppo e per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° marzo 1990, l'importo globale dei contributi finanziari della Comunità è pari a 12.000 milioni di ecu.

Questo importo comprende

a) 10.800 milioni di ecu provenienti dal Fondo, così ripartiti :

1) ai fini precisati negli articoli 220, 221 e 224 : 7.995 milioni di ecu in forma di sovvenzioni, di cui 1.150 milioni di ecu per il sostegno dell'adeguamento strutturale che possono essere completati, ai sensi dell'articolo 281, paragrafo 2, lettera e), nell'ambito dell'aiuto allo sviluppo a lungo termine .

ii) ai fini precisati negli articoli 220, 221 e 224 825 milioni di ecu in forma di capitali di rischio .

iii) ai fini precisati negli articoli da 186 a 212 : 1.500 milioni di ecu in forma di trasferimenti per la stabilizzazione dei proventi d'esportazione .

iv) ai fini precisati negli articoli da 214 a 219 : 480 milioni di ecu in forma di sovvenzioni a titolo del Sysmin .

b) ai fini precisati negli articoli 220, 221 e 224 : fino a 1.200 milioni di ecu in forma di prestiti concessi dalla Banca sulle sue risorse proprie conformemente alle condizioni previste dal suo statuto. Questi prestiti sono soggetti alle condizioni di cui all'articolo 235 relativo agli abbuoni di interesse.

2. La Banca gestisce i prestiti concessi sulle sue risorse proprie, compresi gli abbuoni di interesse, nonché i capitali di rischio. Tutti gli altri mezzi di finanziamento a titolo della Convenzione sono gestiti dalla Commissione.

ARTICOLO 2

Per il finanziamento dell'aiuto di cui agli articoli 254 e 255 :

a) nell'ambito dell'importo di cui all'articolo 1, lettera a)(i) viene costituita una dotazione speciale di 350 milioni di ecu, di cui 250 milioni di ecu destinati agli aiuti contemplati all'articolo 254 e 100 milioni di ecu destinati agli aiuti contemplati all'articolo 255 ;

- b) in caso di esaurimento della dotazione speciale prevista in uno degli articoli summenzionati prima della scadenza del Protocollo finanziario, si possono effettuare trasferimenti a partire dagli stanziamenti previsti nell'altro articolo .
- c) alla scadenza del protocollo finanziario gli stanziamenti non impegnati per gli aiuti d'urgenza e gli aiuti ai rifugiati, rimpatriati e sfollati sono riversati nella massa del fondo per finanziare altre azioni nel settore della cooperazione per il finanziamento dello sviluppo, salvo decisione contraria del Consiglio dei Ministri .
- d) in caso di esaurimento della dotazione speciale prima della scadenza del protocollo finanziario, gli Stati ACP e la Comunità adottano, nel quadro delle competenti istituzioni congiunte, opportune misure per porre rimedio alle situazioni contemplate agli articoli 254 e 255.

ARTICOLO 3

1. Sul totale dei mezzi finanziari disponibili a titolo dell'articolo 1, un importo di 1.250 milioni di ecu è riservato al finanziamento di progetti e programmi regionali degli Stati ACP.

2. Nell'ambito delle risorse assegnate a titolo del presente articolo, la Comunità contribuisce

- 1) al finanziamento del bilancio del Centro per lo sviluppo industriale mediante una dotazione distinta pari ad un importo massimo di 60 milioni di ecu,
- 11) alla realizzazione degli obiettivi di cui all'allegato LXVIII, con un importo che non potrà superare i 3 milioni di ecu,
- 111) al finanziamento di programmi regionali di sviluppo del commercio di cui all'articolo 138, con un importo indicativo di 70 milioni di ecu.

ARTICOLO 4

Un nuovo protocollo finanziario è concluso per il secondo quinquennio coperto dalla presente convenzione.

PROTOCOLLO N° 1

**relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari"
e ai metodi di cooperazione amministrativa**

TITOLO I**DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"****ARTICOLO 1****Criteria d'origine**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della convenzione in materia di cooperazione commerciale, sono considerati prodotti originari degli Stati ACP i prodotti interamente ottenuti o sufficientemente trasformati in tali Stati.

ARTICOLO 2**Prodotti interamente ottenuti**

1. Sono considerati come interamente ottenuti negli Stati ACP, nella Comunità o nei paesi e territori d'oltremare definiti nell'allegato III, in appresso denominati PTOM

a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal fondo dei loro mari o oceani .

b) i prodotti del regno vegetale che vi sono raccolti .

c) gli animali vivi che vi sono nati e allevati ;

d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati ;

e) i prodotti della caccia e della pesca che vi sono praticate ;

f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con le loro navi ;

g) i prodotti ottenuti a bordo di loro navi-officina esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f) ;

- h) gli articoli usati, che possono servire solo al recupero delle materie prime e che vi sono raccolti ;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni di lavorazione che vi sono effettuate ;
- j) le merci che vi sono fabbricate esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione "loro navi" di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto alle navi :

- che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro, in uno Stato ACP o in un PTOM ;
- che battono bandiera di uno Stato membro, di uno Stato ACP o di un PTOM ;
- che appartengono almeno per il 50 % a cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM o ad una società la cui sede principale sia in uno di detti Stati o PTOM, ed i cui amministratori, il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM e, inoltre, il cui capitale, relativamente alle società di persone o alle società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50 % a Stati parti della convenzione, a collettività pubbliche o a cittadini di detti Stati o di un PTOM ;
- il cui equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 2, laddove uno Stato ACP offra alla Comunità la possibilità di negoziare un accordo di pesca e la Comunità non accetti tale offerta, lo Stato ACP interessato può noleggiare o prendere in locazione navi di paesi terzi per intraprendere attività di pesca nella sua zona economica esclusiva e chiedere che dette navi siano trattate come "sue navi" ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

La Comunità riconosce le navi noleggiate o prese in locazione dallo Stato ACP come "sue navi" a condizione che :

- la Comunità non si sia avvalsa della possibilità di negoziare un accordo di pesca con lo Stato ACP interessato ;
- l'equipaggio, compresi il capitano e gli ufficiali, sia composto almeno per il 50 % di cittadini degli Stati parti della convenzione o di un PTOM ;

- il contratto di nolo o di locazione sia stato accettato dalla Commissione in quanto atto a garantire adeguate possibilità di sviluppo della capacità dello Stato ACP di svolgere in proprio attività di pesca, segnatamente in virtù del conferimento alla parte ACP della responsabilità della gestione nautica e commerciale della nave messa a sua disposizione per un periodo rilevante.

4. Le espressioni "Stati ACP" "Comunità" e "paesi e territori" comprendono anche le acque territoriali.

Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi-officina" a bordo delle quali vengono trasformati o lavorati i prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio degli Stati ACP, della Comunità o dei paesi e territori cui appartengono, purché rispondano alle condizioni enunciate nel paragrafo 2.

ARTICOLO 3

Prodotti sufficientemente trasformati

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

Nel presente protocollo, con i termini "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella Nomenclatura che costituisce il "Sistema Armonizzato di designazione e di codificazione delle merci" qui di seguito denominato "Sistema Armonizzato".

Con il termine "classificato" si intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 dell'elenco di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della norma di cui al paragrafo 1.

a) Quando nell'elenco di cui all'allegato II si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato ACP, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni deve corrispondere al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei materiali dei paesi terzi importati nella Comunità, negli Stati ACP o nei PTOM.

b) Nell'elenco di cui all'allegato II per "valore" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati o, qualora esso non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni del precedente comma.

c) Nell'elenco di cui all'allegato II per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto.

d) Per "valore in dogana" si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate come insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, indipendentemente dal cambiamento o meno di voce :

a) le manipolazioni destinate a conservare inalterate le merci durante il trasporto e l'immagazzinamento (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate ed operazioni analoghe) ;

b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, classificazione, assortimento (compresa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi ;

c) 1) il cambiamento di imballaggio e le divisioni e riunioni di colli ;

11) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, su tavolette, ecc. e qualsiasi altra semplice operazione di condizionamento ;

d) l'apposizione di marchi, etichette o altri simili segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi .

e) 1) la semplice miscela di prodotti della stessa specie, quando uno o più componenti della miscela non soddisfino le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un PTOM .

11) la semplice miscela di prodotti di specie diverse, a meno che uno o più componenti soddisfino le condizioni prescritte dal presente protocollo per essere considerati originari di uno Stato ACP, della Comunità o di un PTOM, ed a condizione che questo o questi componenti contribuiscano a determinare le caratteristiche essenziali del prodotto finito ;

- f) la semplice riunione di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo .
- g) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a f) .
- h) la macellazione degli animali.

ARTICOLO 4

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto sia originario degli Stati ACP, della Comunità, o di un PTOM, non ha rilevanza il fatto che l'energia elettrica, i combustibili, gli impianti e le attrezzature, le macchine e gli utensili utilizzati per ottenere i prodotti finiti, nonché i materiali o prodotti utilizzati nel corso della fabbricazione ma che non sono destinati ad entrare nella composizione finale delle merci, siano o meno originari di paesi terzi.

ARTICOLO 5

Tolleranza in valore

In deroga all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, nella fabbricazione di un determinato prodotto possono essere utilizzati materiali non originari a condizione che il loro valore complessivo non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale e fatte salve le condizioni definite nell'allegato I, nota 4.4.

ARTICOLO 6

Cumulo

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo, gli Stati ACP sono considerati come un unico territorio.
2. Quando prodotti interamente ottenuti nella Comunità o nei PTOM costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni negli Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti negli Stati ACP.
3. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella Comunità o nei PTOM sono considerate come effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.

4. I paragrafi 2 e 3 si applicano a qualsiasi lavorazione o trasformazione effettuata negli Stati ACP, ivi comprese le operazioni elencate nell'articolo 3, paragrafo 3.

ARTICOLO 7

Attribuzione dell'origine

I prodotti originari costituiti da materiali interamente ottenuti o sufficientemente trasformati in due o più Stati ACP sono considerati prodotti originari dello Stato ACP in cui sono stati sottoposti all'ultima lavorazione o trasformazione, purché tale lavorazione o trasformazione sia andata oltre le operazioni insufficienti elencate nell'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d) o una combinazione di esse.

ARTICOLO 8

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che sono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio e un veicolo e che fanno parte del normale equipaggiamento di questi ultimi e sono compresi nel relativo prezzo o non sono fatturati a parte, formano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

ARTICOLO 9

Assortimenti

Gli assortimenti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato come originario nel suo complesso purché il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

ARTICOLO 10

Trasporto diretto

1. Il regime preferenziale previsto dalle disposizioni della convenzione in materia di cooperazione commerciale si applica soltanto ai prodotti o materiali che sono trasportati tra il territorio degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM senza attraversare altri territori. Tuttavia il trasporto delle merci che

costituiscono una sola spedizione può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in questi territori, purché le merci stesse siano rimaste sotto il controllo delle autorità doganali del paese di transito o di deposito e non vi abbiano subito operazioni diverse da quelle di scarico o di ricarico o da qualsiasi altra operazione diretta a conservarle nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1 è fornita con la presentazione alle competenti autorità doganali .

- a) di un titolo giustificativo del trasporto unico, emesso nel paese beneficiario di esportazione, che ha accompagnato le merci durante l'attraversamento del paese di transito : o
- b) di un attestato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito, contenente
 - un'esatta descrizione delle merci .
 - la data dello scarico o ricarico delle merci oppure, eventualmente, del loro imbarco o sbarco, con indicazione delle navi utilizzate ;
 - la certificazione delle condizioni nelle quali è avvenuta la sosta delle merci . o
- c) in mancanza dei documenti di cui sopra, di qualsiasi documento probatorio.

ARTICOLO 11

Continuità territoriale

Le condizioni enunciate nel presente titolo concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario vanno rispettate senza interruzione nella Comunità, negli Stati ACP o nei PTOM.

Se merci originarie esportate dalla Comunità, dagli Stati ACP o dai PTOM verso un altro paese vi ritornano, esse sono considerate come non originarie a meno che si adduca alle autorità doganali la prova soddisfacente che :

- le merci reintrodotte sono le stesse che furono esportate, e
- esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie a conservarle tali e quali, durante la loro permanenza in detto paese o nel corso dell'esportazione.

TITOLO II**PROVA DELL'ORIGINE****ARTICOLO 12****Certificato di circolazione delle merci EUR.1**

1. La prova del carattere originario dei prodotti a norma del presente protocollo è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello si trova nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato solo se può costituire titolo giustificativo per l'applicazione della presente convenzione.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. La domanda è fatta su un formulario il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo e che viene compilato conformemente al protocollo stesso.

Le domande di certificati di circolazione delle merci EUR.1 devono essere conservate per almeno tre anni dalle autorità doganali del paese di esportazione.

4. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

5. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per i prodotti da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

6. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione se le merci possono essere considerate "prodotti originari" ai sensi del presente protocollo.

7. Per verificare se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, le autorità doganali hanno facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

8. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione accertarsi che i formulari di cui al paragrafo 1 siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla designazione delle merci sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo fine, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente utilizzata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte non riempita deve essere annullata a tratti di penna.

9. La data del rilascio del certificato di circolazione delle merci deve essere indicata nella parte del certificato riservata alla dogana.

10. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato ACP di esportazione al momento dell'esportazione dei prodotti ai quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

ARTICOLO 13

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento di detta esportazione in seguito a errore, omissione involontaria o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, sulla domanda l'esportatore deve :

- indicare il luogo e la data di esportazione dei prodotti cui il certificato si riferisce ;
- attestare che non è stato rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1 al momento dell'esportazione di detti prodotti, e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi alla documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture :

'EXPEDIDO A POSTERIORI', 'UDSTEDT EFTERFØLGENDE', 'NACHTRAGLICH AUSGESTELLT', 'ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΕΤΕΡΩΝ', 'ISSUED RETROSPECTIVELY', 'DELIVRE A POSTERIORI', 'RILASCIATO A POSTERIORI', 'AFGEGEVEN A POSTERIORI', 'EMITIDO A POSTERIORI'.

ARTICOLO 14**Rilascio di un duplicato del certificato EUR.1**

In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato redatto in base ai documenti d'esportazione in loro possesso.

Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture .

'DUPLICADO', 'DUPLIKAT', 'DUPLIKAT',
'ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ' 'DUPLICATE', 'DUPLICATA',
'DUPLICATO', 'DUPLICAAT', 'SEGUNDA VIA'

ARTICOLO 15**Certificati sostitutivi**

Uno o più certificati di circolazione delle merci EUR.1 possono essere sostituiti in qualsiasi momento da uno o più altri certificati EUR.1, purché la sostituzione venga effettuata all'ufficio doganale nel quale si trovano le merci.

ARTICOLO 16**Validità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1**

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere presentato, entro un termine di dieci mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato ACP d'esportazione, all'ufficio doganale dello Stato d'importazione in cui i prodotti sono presentati.
2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione dopo lo scadere del termine di presentazione previsto al paragrafo 1 possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.
3. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato d'importazione possono accettare i certificati se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di detto termine.

ARTICOLO 17**Procedura di transito**

Quando i prodotti entrano in uno Stato ACP o in un PTOM diverso dal paese di origine, un nuovo termine di validità di dieci mesi inizia a decorrere dalla data in cui le autorità doganali del paese di transito hanno apposto nella casella 7 del certificato EUR.1 i seguenti dati :

- la dicitura "transito" .
- il nome del paese di transito .
- il timbro ufficiale, la cui impronta è stata preventivamente trasmessa alla Commissione ai sensi dell'articolo 25 ;
- la data di tali attestazioni.

ARTICOLO 18**Esposizioni**

1. I prodotti spediti da uno Stato ACP per un'esposizione in un paese che non sia uno Stato ACP, uno Stato membro o un PTOM, e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni della convenzione purché soddisfino le condizioni richieste dal presente protocollo per essere riconosciuti originari di uno Stato ACP e purché sia fornita alle autorità doganali dello Stato d'importazione la prova che :

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti da uno Stato ACP nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti ;
- b) detto esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti ad un destinatario nella Comunità ;
- c) i prodotti sono stati spediti nella Comunità durante l'esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione ;
- d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali deve essere presentato nelle condizioni normali un certificato di circolazione delle merci EUR.1 con indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta un'ulteriore prova documentale sulla natura dei prodotti e sulle condizioni in cui essi sono stati esposti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diverse da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali ed aventi per oggetto la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti restano sotto controllo della dogana.

ARTICOLO 19

Presentazione dei certificati

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in detto Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che i prodotti soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione della convenzione.

ARTICOLO 20

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, che rientri nei capitoli 84 o 85 del sistema armonizzato, è importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle competenti autorità, esso è considerato come un singolo articolo, ed un certificato di circolazione delle merci può essere presentato per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

ARTICOLO 21

Formulario EUR.2

1. In deroga all'articolo 12, per i prodotti che costituiscono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), purché si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e il cui valore unitario non superi 2.820 ecu, la prova del carattere originario a norma del presente protocollo è fornita dal formulario EUR.2, il cui modello si trova all'allegato V del presente protocollo, che deve essere compilato dall'esportatore.

2. Sino al 30 aprile 1991, l'ecu da usarsi per la conversione nella moneta nazionale di uno Stato membro della Comunità è il controvalore in quella moneta nazionale dell'ecu in vigore alla data del 1° ottobre 1988. Per ciascun biennio successivo esso sarà il controvalore, in quella moneta nazionale, dell'ecu in vigore il primo giorno lavorativo del mese di ottobre dell'anno che precede detto biennio.

3. Importi riveduti in sostituzione degli importi espressi in ecu di cui al presente articolo nonché all'articolo 22, paragrafo 2, possono essere introdotti dalla Comunità all'inizio di ciascun biennio successivo, se necessario, e devono essere notificati dalla Comunità al Comitato di cooperazione doganale al più tardi un mese prima della loro entrata in vigore. Questi importi devono comunque essere tali da non comportare una diminuzione dei valori limite espressi nella moneta nazionale di uno Stato membro.

4. Se il prodotto è fatturato nella moneta di un altro Stato membro della Comunità, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dallo Stato interessato.

5. Viene redatto un formulario EUR.2 per ciascuna spedizione postale. Nel caso di spedizione per pacco postale, l'esportatore compila e firma il formulario e quindi lo unisce alla bolletta di spedizione. Nel caso di spedizioni sotto forma di lettere, l'esportatore inserisce il formulario all'interno del plico.

6. Le presenti disposizioni non dispensano l'esportatore dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

ARTICOLO 22

Esenzioni dalla prova d'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti che sono oggetto di piccole spedizioni destinate a privati o che sono contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità della dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

Inoltre, il valore globale dei prodotti non deve superare 200 ecu se si tratta di piccole spedizioni oppure 565 ecu se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

ARTICOLO 23**Procedura d'informazione ai fini del cumulo**

1. Quando, ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 si applica l'articolo 6, l'ufficio doganale competente dello Stato ACP in cui si chiede il rilascio di detto certificato per prodotti nella cui fabbricazione sono entrati materiali provenienti da altri Stati ACP, dalla Comunità o dai PTOM, prende in considerazione le dichiarazioni che, conformemente al modello di cui all'allegato VI A o B, l'esportatore dello Stato o PTOM di provenienza ha fatto sulla fattura commerciale relativa a detti materiali o su un suo allegato.
2. Per ciascuna spedizione di materiali il fornitore redige una dichiarazione distinta sulla fattura commerciale relativa a tale spedizione o su un suo allegato oppure sulla bolletta di consegna o su ogni altro documento commerciale relativo alla spedizione in cui figurì una descrizione dei materiali in questione sufficientemente particolareggiata per consentirne l'individuazione.
3. Le dichiarazioni dei fornitori relative ai materiali che hanno acquisito carattere originario a titolo preferenziale sono presentate nella forma prescritta nell'allegato VI A.
4. Le dichiarazioni dei fornitori relative ai materiali che hanno costituito oggetto di lavorazioni o trasformazioni negli Stati ACP, nei PTOM o nella Comunità senza aver acquisito carattere originario a titolo preferenziale sono presentate nella forma prescritta nell'allegato VI B.
5. Le dichiarazioni dei fornitori possono essere redatte su un formulario prestampato.
6. Le firme sulle dichiarazioni dei fornitori devono essere manoscritte. Tuttavia, se la fattura e la dichiarazione del fornitore sono compilate mediante elaboratore, non occorre che la firma sulla dichiarazione del fornitore sia manoscritta, purché l'identificazione del responsabile della ditta fornitrice sia riconosciuta esauriente dalle autorità doganali dello Stato in cui le dichiarazioni dei fornitori sono redatte. Dette autorità doganali possono stabilire determinate condizioni per l'applicazione del presente paragrafo.
7. Le dichiarazioni dei fornitori e le schede di informazione rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente protocollo ai sensi degli articoli 20 e 21 del protocollo n° 1 della terza convenzione ACP-CEE restano valide.

ARTICOLO 24**Discordanze**

L'accertamento di lievi discordanze tra le diciture che figurano sul certificato di circolazione delle merci EUR.1, sul formulario EUR.2 o sulla dichiarazione del fornitore di cui all'articolo 23 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del documento se e debitamente accertato che il certificato di circolazione delle merci EUR.1, il formulario EUR.2 o la dichiarazione del fornitore corrisponde alle merci presentate.

TITOLO III**METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA****ARTICOLO 25****Trasmissione dei timbri**

Gli Stati ACP trasmettono alla Commissione le impronte dei timbri usati e gli indirizzi dei servizi doganali competenti per il rilascio dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e per il controllo a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 nonché dei formulari EUR.2.

A decorrere dalla data in cui le informazioni pervengono alla Commissione i certificati di circolazione delle merci EUR.1 e i formulari EUR.2 sono accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale.

La Commissione trasmette queste informazioni alle autorità doganali degli Stati membri.

I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e i formulari EUR.2 presentati alle autorità doganali dello Stato d'importazione prima di tale data sono accettati conformemente alla legislazione comunitaria.

ARTICOLO 26.**Controllo dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dei formulari EUR.2**

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e dei formulari EUR.2 viene effettuato per sondaggio ed ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sulla esattezza delle informazioni riguardanti la reale origine delle merci in questione.

2. Ai fini di una corretta applicazione del presente protocollo, gli Stati membri, i PTOM e gli Stati ACP si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti in oggetto e delle dichiarazioni degli esportatori riportate sui formulari EUR.2, nonché e dell'autenticità e dell'esattezza delle schede d'informazione di cui all'articolo 27, paragrafo 2.

Le autorità consultate forniscono qualsiasi informazione utile sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni in cui le norme di origine sono state osservate nei vari Stati ACP, negli Stati membri e nei PTOM interessati.

3. Qualora decidano di soprassedere all'applicazione delle disposizioni della convenzione in attesa dei risultati del controllo; le autorità doganali dello Stato d'importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi però di applicare le misure conservative ritenute necessarie.

4. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato d'importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato EUR.1 oppure il formulario EUR.2, oppure una loro fotocopia, indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al certificato EUR.1 oppure al formulario EUR.2 i documenti commerciali utili o copia degli stessi e forniscono tutte le informazioni disponibili che fanno ritenere inesatte le indicazioni riportate nel certificato o nel formulario.

5. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati alle autorità doganali dello Stato d'importazione entro il termine massimo di sei mesi. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o il formulario EUR.2 contestato sia applicabile ai prodotti realmente esportati, e se questi possano effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

6. Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indicazioni di possibili violazioni delle disposizioni del presente protocollo, di propria iniziativa o a richiesta della Comunità lo Stato ACP effettua le inchieste necessarie o dispone affinché tali inchieste siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di dichiarare e prevenire siffatte violazioni; lo Stato ACP interessato può invitare a tal fine la Comunità a partecipare a dette inchieste.

Qualora dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergano indicazioni di possibili violazioni delle disposizioni del presente protocollo, i prodotti possono essere ammessi come prodotti originari ai sensi del protocollo n° 1 soltanto dopo l'espletamento delle procedure di cooperazione amministrativa previste nel presente protocollo eventualmente messe in atto, compresa in particolare la procedura di verifica.

7. Le contestazioni che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali dello Stato d'importazione e quelle dello Stato d'esportazione, o che creino un problema d'interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposte al Comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 30.

8. La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato d'importazione resta comunque soggetta alla legislazione di questo Stato.

ARTICOLO 27**Controllo delle dichiarazioni dei fornitori**

1. Il controllo delle dichiarazioni dei fornitori può essere effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione nutrano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza e completezza delle informazioni riguardanti la reale origine dei materiali in questione.

2. Le autorità doganali alle quali è presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere alle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta di rilasciare una scheda di informazione, il cui modello figura nell'allegato VII del presente protocollo. Oppure, le autorità doganali alle quali è stata presentata una dichiarazione del fornitore possono chiedere all'esportatore di produrre una scheda di informazione rilasciata dalle autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione è stata fatta.

Il servizio che ha rilasciato la scheda di informazione ne conserva una copia per almeno due anni.

3. I risultati del controllo sono trasmessi al più presto alle autorità doganali del paese d'importazione. Essi devono indicare con certezza se la dichiarazione relativa allo status dei materiali sia o meno esatta.

4. A fini di controllo i fornitori conservano per un periodo non inferiore a due anni una copia del documento contenente la dichiarazione, unitamente ad ogni altro documento atto a comprovare il reale status dei materiali.

5. Le autorità doganali dello Stato in cui la dichiarazione del fornitore è stata redatta hanno facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile allo scopo di accertare l'esattezza di tale dichiarazione.

6. I certificati di circolazione delle merci EUR.1 e i formulari EUR.2 rilasciati o redatti in base ad una dichiarazione del fornitore inesatta sono considerati non validi.

7. In caso di contestazioni relative alle dichiarazioni dei fornitori o alle schede di informazione si applica la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 7.

ARTICOLO 28**Sanzioni**

Vengono applicate sanzioni nei confronti di coloro che, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, redigano o facciano redigere un documento contenente informazioni inesatte allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1, oppure compilino o facciano compilare un formulario EUR.2 contenente informazioni inesatte.

ARTICOLO 29**Zone franche**

Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci oggetto di una transazione in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o ad una dichiarazione del fornitore le quali, durante il trasporto, sostino in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle normali operazioni destinate a conservarle inalterate.

ARTICOLO 30**Comitato di cooperazione doganale**

1. E' istituito un Comitato di cooperazione doganale in seguito denominato "Comitato", incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini della corretta ed uniforme applicazione del presente protocollo e di assolvere qualsiasi altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.
2. Il Comitato esamina periodicamente le incidenze dell'applicazione delle norme di origine sugli Stati ACP e in particolare su quelli meno sviluppati, e raccomanda al Consiglio dei Ministri i provvedimenti del caso.
3. Alle condizioni precisate all'articolo 31, il Comitato prende le decisioni in materia di deroghe al presente protocollo.
4. Il Comitato si riunisce periodicamente, specialmente per preparare le decisioni del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'articolo 34.
5. Il Comitato è composto di esperti degli Stati membri e di funzionari della Commissione responsabili dei problemi doganali, da un lato, e di esperti rappresentanti gli Stati ACP e di funzionari dei raggruppamenti regionali degli Stati ACP responsabili dei problemi doganali, dall'altro. Il Comitato può, se necessario, ricorrere ad esperti appropriati.

ARTICOLO 31**Deroghe**

1. Il Comitato può adottare deroghe al presente protocollo quando esse siano giustificate dallo sviluppo di industrie esistenti o dall'insediamento di nuove industrie.

Prima che gli Stati ACP adiscano il Comitato o contemporaneamente, lo Stato o gli Stati ACP interessati informano la Comunità in merito alla loro richiesta di deroga, sulla base di una documentazione giustificativa elaborata conformemente al paragrafo 2.

La Comunità accoglie tutte le richieste degli Stati ACP debitamente giustificate ai sensi del presente articolo e che non possano arrecare gravi pregiudizi ad un'industria comunitaria già stabilita.

2. Per facilitare l'esame delle richieste di deroga da parte del Comitato di cooperazione doganale, lo Stato ACP richiedente fornisce a corredo della sua richiesta, mediante il formulario che figura nell'allegato IX del presente protocollo, informazioni il più possibile complete riguardanti in particolare i seguenti punti :

- designazione del prodotto finito,
- natura e quantitativo dei materiali originari di paesi terzi,
- natura e quantitativo dei materiali originari degli Stati ACP, della Comunità o dei PTOM, o ivi trasformati,
- processo di fabbricazione,
- valore aggiunto,
- personale impiegato nell'impresa interessata,
- volume delle esportazioni previste nella Comunità,
- altre possibilità d'approvvigionamento in materie prime,
- giustificazione della durata richiesta in base alle ricerche effettuate per trovare nuove fonti d'approvvigionamento,
- altre osservazioni.

Le stesse disposizioni si applicano per quanto riguarda eventuali proroghe.

Il Comitato può modificare il formulario.

3. Nell'esame delle richieste si tiene conto in particolare :

- a) del livello di sviluppo o della situazione geografica dello Stato o degli Stati ACP interessati ;**
- b) dei casi nei quali l'applicazione delle norme di origine vigenti comprometterebbe sensibilmente, per un'industria esistente in uno Stato ACP, la possibilità di continuare le proprie esportazioni nella Comunità, e particolarmente dei casi in cui questa applicazione potrebbe provocare la cessazione di attività ;**
- c) dei casi specifici nei quali si può chiaramente dimostrare che importanti investimenti in un'industria potrebbero essere scoraggiati dalle norme di origine e nei quali una deroga che favorisca l'attuazione di un programma di investimenti consentirebbe di conformarsi a dette norme per fasi successive.**

4. In ogni caso si dovrebbe accertare se le norme in materia di origine cumulativa non permettano di risolvere il problema.

5. Inoltre, le richieste di deroga relative ad uno Stato ACP meno sviluppato o insulare saranno esaminate con favorevole disposizione, tenendo particolarmente conto

- a) dell'incidenza economica e sociale, specialmente in materia di occupazione, delle decisioni da prendere .**
- b) della necessità di applicare la deroga per un periodo che tenga conto della particolare situazione dello Stato ACP interessato e delle sue difficoltà.**

6. Nell'esame delle richieste caso per caso si tiene conto, in misura del tutto particolare, della possibilità di conferire il carattere originario a prodotti nella cui composizione sono stati inclusi materiali originari di paesi in via di sviluppo vicini, di paesi meno sviluppati o di paesi in via di sviluppo con i quali uno o più Stati ACP mantengono relazioni particolari, purché possa essere instaurata una soddisfacente cooperazione amministrativa.

7. Salvi restano i paragrafi da 1 a 6, la deroga è accordata quando il valore aggiunto ai prodotti non originari utilizzati nello Stato o negli Stati ACP interessati è pari almeno al 45 % del valore del prodotto finito, purché la deroga non sia cagione di grave pregiudizio per un settore economico della Comunità o di uno Stato o più Stati membri della medesima.

8. Le deroghe relative alle conserve di tonno sono concesse automaticamente entro i limiti di un contingente annuo di 1500 tonnellate nel periodo compreso fra l'entrata in vigore della convenzione e il 31 dicembre 1992 e di 2500 tonnellate all'anno a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Le richieste di deroga sono inoltrate dagli Stati ACP, tenendo conto del suddetto contingente, al Comitato di cooperazione doganale, che autorizza le deroghe mediante decisione. Al di là di tale contingente si applica la procedura di cui ai paragrafi da 1 a 7.

9. Il Comitato prende tutte le disposizioni necessarie affinché una decisione intervenga al più presto, comunque non oltre sessanta giorni lavorativi dalla data in cui la richiesta è pervenuta al compresidente CEE del Comitato. Se entro detto termine la Comunità non comunica agli Stati ACP la sua posizione in merito alla richiesta, quest'ultima si considera accettata. In mancanza di decisione del Comitato, il Comitato degli Ambasciatori delibera entro un mese dal momento in cui è adito.

10. a) Le deroghe hanno validità per un periodo che è stabilito dal Comitato e che sarà di norma di cinque anni.

b) La decisione di deroga può prevedere rinnovi senza necessità di una nuova decisione del Comitato, a condizione che tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo lo Stato o gli Stati ACP interessati dimostrino di non aver ancora potuto conformarsi alle disposizioni del presente protocollo oggetto della deroga.

In caso di obiezioni alla proroga, il Comitato le esamina al più presto e decide a favore o meno di una nuova proroga della deroga. Esso agisce alle condizioni stabilite al paragrafo 9. Sono prese tutte le misure utili al fine di evitare interruzioni nell'applicazione della deroga.

c) Nel corso dei periodi di cui alle lettere a) e b) il Comitato può procedere ad un riesame delle condizioni di applicazione della deroga ove appaia un cambiamento importante degli elementi di fatto che ne hanno motivato l'adozione. Al termine di detto esame il Comitato può decidere di modificare i termini della sua decisione per quanto riguarda il campo d'applicazione della deroga o qualsiasi altra condizione fissata in precedenza.

TITOLO IV**ISOLE CANARIE, CEUTA E MELILLA****ARTICOLO 32****Condizioni particolari**

1. Il termine "Comunità" utilizzato nel presente protocollo non comprende le Isole Canarie, Ceuta e Melilla. L'espressione "prodotti originari della Comunità" non comprende i prodotti originari delle Isole Canarie e di Ceuta e Melilla.
2. Le disposizioni del presente protocollo si applicano, mutatis mutandis, per determinare se prodotti importati nelle Isole Canarie, a Ceuta e Melilla possano essere considerati originari degli Stati ACP.
3. Quando prodotti interamente ottenuti nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità costituiscono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni negli Stati ACP, li si considera come interamente ottenuti negli Stati ACP.
4. Le lavorazioni o trasformazioni effettuate nelle Isole Canarie e a Ceuta e Melilla, nei PTOM o nella Comunità sono considerate effettuate negli Stati ACP se i materiali sono sottoposti a ulteriore lavorazione o trasformazione negli Stati ACP.
5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 3 e 4 non si considerano lavorazioni o trasformazioni le operazioni insufficienti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettere a), b), c) e d).
6. Le Isole Canarie e Ceuta e Melilla sono considerate un territorio unico.

TITOLO V**DISPOSIZIONI FINALI****ARTICOLO 33****Prodotti petroliferi**

I prodotti riportati nell'allegato VIII sono temporaneamente esclusi dal campo d'applicazione del presente protocollo. Ciò nonostante, a questi prodotti si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa.

ARTICOLO 34**Revisione delle norme d'origine**

Conformemente al disposto dell'articolo 176 della convenzione, il Consiglio dei Ministri procede annualmente, oppure ogniqualvolta gli Stati ACP o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'applicazione del presente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti necessari.

Il Consiglio dei Ministri tiene conto di vari elementi, fra cui l'incidenza delle evoluzioni tecnologiche sulle norme di origine.

Le decisioni prese vengono attuate quanto prima.

ARTICOLO 35**Richieste di deroghe**

Le parti contraenti convengono di esaminare dopo la firma della convenzione, nella competente sede istituzionale, qualsiasi richiesta di deroga al presente protocollo, per consentire l'entrata in vigore delle deroghe alla stessa data dell'entrata in vigore della convenzione.

ARTICOLO 36**Allegati**

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

ARTICOLO 37**Esecuzione del protocollo**

La Comunità e gli Stati ACP prendono, ciascuno per quanto lo riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

ALLEGATO INOTEIntroduzione

Queste note si applicano, se del caso, a tutti i prodotti fabbricati con materiali non originari, anche se non soggetti a condizioni particolari specificate nell'elenco dell'Allegato II, ma soggetti invece semplicemente alla regola di cambiamento della voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1.

NOTA 1 :

1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce od il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Se in taluni casi la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex", ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o capitolo descritta nella colonna 2.

1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo in questione o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

1.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

NOTA 2 :

2.1. Per "fabbricazione" s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio od operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.

2.2. Per "materiale" s'intende qualsiasi ingrediente, elemento, materia prima, materiale, componente, parte, ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto.

2.3. Per "prodotto" s'intende il prodotto ottenuto anche se esso è destinato ad essere a sua volta ulteriormente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.

2.4. Per "merci" si intendono sia i "materiali" che i "prodotti".

NOTA 3

3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Se una voce o parte di voce citata nell'elenco è soggetta alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella colonna 3.

3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.

3.3. Quando una regola prevede che materiali di qualsiasi voce possano essere utilizzati, è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ..." significa che possono essere utilizzati solo materiali classificati nella stessa voce del prodotto con una designazione diversa da quella del prodotto riportata nella colonna 2.

3.4. Se un prodotto che è stato fabbricato con materiali non originari e che ha ottenuto il carattere di prodotto originario nel corso della fabbricazione in base alla regola del cambiamento di voce oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco viene utilizzato come materiale nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio ⁽¹⁾: un motore della voce 84.07 è fabbricato in un paese determinato, con abbozzi fucinati di acciai legati della voce 72.24. La regola applicabile ai motori della voce 84.07 prevede che il valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati non deve superare il 40% del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Se la fucinatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, l'abbozzo ottenuto ha già conseguito il carattere di prodotto originario conformemente alla regola prevista nell'elenco per i prodotti della voce 72.24. Pertanto esso può essere considerato originario nel calcolo del valore dei materiali non originari che possono essere utilizzati nella fabbricazione del motore della voce 84.07, a prescindere dal fatto che l'abbozzo sia stato ottenuto o meno nello stesso impianto industriale del motore. Perciò il valore del lingotto non originario non deve essere preso in considerazione quando si calcola il valore dei materiali non originari utilizzati.

(1) Il presente esempio ha un semplice valore indicativo e non è giuridicamente vincolante.